Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 47

21° anno

18 febbraio 1978

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CEE) n. 329/78 della Commissione, del 17 febbraio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1

Regolamento (CEE) n. 330/78 della Commissione, del 17 febbraio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3

Regolamento (CEE) n. 331/78 della Commissione, del 17 febbraio 1978, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone 5

Regolamento (CEE) n. 332/78 della Commissione, del 17 febbraio 1978, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone 8

Regolamento (CEE) n. 333/78 della Commissione, del 17 febbraio 1978, che fissa le restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati come tali 10

Regolamento (CEE) n. 334/78 della Commissione, del 17 febbraio 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani tondi destinato all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi a titolo di aiuto 23

Regolamento (CEE) n. 335/78 della Commissione, del 17 febbraio 1978, relativo ad un nuovo bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica del Pakistan a titolo di aiuto 26

Regolamento (CEE) n. 336/78 della Commissione, del 17 febbraio 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani lunghi destinato alla Repubblica del Ciad a titolo di aiuto 29

★ **Regolamento (CEE) n. 337/78 della Commissione, del 17 febbraio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 2035/74 relativo alla vendita a prezzo ridotto di carni bovine e conserve detenute dagli organismi d'intervento a determinate istituzioni ed enti di carattere sociale** 32

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Regolamento (CEE) n. 338/78 della Commissione, del 17 febbraio 1978, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2793/76, (CEE) n. 560/77 e (CEE) n. 2633/77 per quanto riguarda talune modalità d'applicazione relative allo smercio sul mercato italiano di carni bovine congelate messe a disposizione dell'organismo d'intervento italiano, nonché i prezzi di dette carni 33

★ Regolamento (CEE) n. 339/78 della Commissione, del 17 febbraio 1978, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento 37

Regolamento (CEE) n. 340/78 della Commissione, del 17 febbraio 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio 41

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

78/156/CEE :

★ Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1977, relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/29.151 — Registratori a videocassette) 42

78/157/CEE :

★ Decisione della Commissione, del 13 gennaio 1978, che autorizza la Repubblica italiana ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi che non soddisfano ai requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio 48

78/158/CEE :

★ Decisione della Commissione, del 13 gennaio 1978, che autorizza la Repubblica italiana ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi che non soddisfano ai requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio 49

78/159/CEE :

★ Decisione della Commissione, del 13 gennaio 1978, che autorizza la Repubblica federale di Germania ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi che non soddisfano ai requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio 50

78/160/CEE :

★ Decisione della Commissione, del 13 gennaio 1978, che modifica la decisione 77/783/CEE della Commissione, del 24 novembre 1977, che autorizza la Repubblica italiana ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi che non soddisfano alle condizioni della direttiva 66/402/CEE del Consiglio 51

78/161/CEE :

★ Decisione della Commissione, del 16 gennaio 1978, che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario i giocattoli di legno ed altri (eccetto i motori e i meccanismi di animazione per giocattoli e modelli ridotti ed i loro pezzi staccati) delle sottovoci 97.03 A e ex B della tariffa doganale comune, originari del Giappone e messi in libera pratica negli altri Stati membri 52

78/162/CEE :

★ Decisione della Commissione, del 16 gennaio 1978, che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario gli impermeabili per uomo e per donna, delle voci ex 61.01 e ex 61.02 della tariffa doganale comune, originari di Hong Kong e messi in libera pratica negli altri Stati membri 53

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 329/78 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 1978

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1729/77 (3) e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1729/77 ai prezzi offerti e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 191 del 30. 7. 1977, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 17 febbraio 1978 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	87,05
10.01 B	Frumento duro	115,20 (1) (5)
10.02	Segala	75,72 (6)
10.03	Orzo	79,66
10.04	Avena	73,59
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	77,65 (2) (3)
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	77,79 (4)
10.07 C	Sorgo	81,48 (4)
10.07 D	Altri cereali	0 (5)
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	133,51
11.01 B	Farine di segala	117,63
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	189,57
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	143,14

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

(2) Per il granturco originario dei ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 6 UC/t conformemente al regolamento (CEE) n. 706/76.

(3) Per il granturco originario dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,50 UC/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 330/78 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 1978

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1730/77 (3) e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

---

(1) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 191 del 30. 7. 1977, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 17 febbraio 1978 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(UC / t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	2,16
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	12,52
10.02	Segala	0	0	0	2,18
10.03	Orzo	0	0	0	0,67
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0,17	0,17	0
10.07 C	Sorgo	0	2,68	2,68	3,35
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	3,02

B. Malto

(UC / t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	3,84	3,84
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	2,87	2,87
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	1,19	1,19
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0,89	0,89
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	1,04	1,04

REGOLAMENTO (CEE) N. 331/78 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 1978

che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3477/73 (4), in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1234/77 (6), ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1569/72; che gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1423/77 (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 216/78 (8); che, per la sterlina inglese, la sterlina irlandese e il franco francese la differenza di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72, per il periodo dall'8 al 14 febbraio 1978 si scosta, rispetto al tasso rappresentativo valevole a decorrere dal 20 febbraio 1978, di oltre 1 punto dalla percentuale considerata per la fissazione precedente; che occorre tenerne conto nella fissazione degli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone, sempreché tali elementi siano già d'applicazione nello Stato membro considerato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1423/77 modificato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 febbraio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.
(4) GU n. L 357 del 28. 12. 1973, pag. 6.
(5) GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.
(6) GU n. L 143 del 10. 6. 1977, pag. 9.
(7) GU n. L 160 del 30. 6. 1977, pag. 33.
(8) GU n. L 31 del 2. 2. 1978, pag. 14.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 17 febbraio 1978 che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e ravizzone

	Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi)	Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi)	Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al prezzo indicativo)	
1. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Germania o esportati da questo paese :	+ 0,0750	— 0,0750	+	—
— raccolti in Germania			—	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			—	0,0619
— raccolti in Francia			—	0,2477
— raccolti in Danimarca			—	0,0750
— raccolti in Irlanda			—	0,1148
— raccolti nel Regno Unito			—	0,2979
— raccolti in Italia			—	0,2630
2. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio nell' UEBL e nei Paesi Bassi o esportati da questi paesi :	+ 0,0140	— 0,0140	+	—
— raccolti in Germania			0,0659	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			—	—
— raccolti in Francia			—	0,1981
— raccolti in Danimarca			—	0,0140
— raccolti in Irlanda			—	0,0564
— raccolti nel Regno Unito			—	0,2516
— raccolti in Italia			—	0,2144
3. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Danimarca o esportati da questo paese :	Nihil	Nihil	+	—
— raccolti in Germania			0,0811	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,0142	—
— raccolti in Francia			—	0,1867
— raccolti in Danimarca			—	—
— raccolti in Irlanda			—	0,0430
— raccolti nel Regno Unito			—	0,2410
— raccolti in Italia			—	0,2033
4. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Francia o esportati da questo paese :	— 0,2296	+ 0,2296	+	—
— raccolti in Germania			0,3293	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,2471	—
— raccolti in Francia			—	—
— raccolti in Danimarca			0,2296	—
— raccolti in Irlanda			0,1758	—
— raccolti nel Regno Unito			—	0,0667
— raccolti in Italia			—	0,0203

	Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi)	Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi)	Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al prezzo indicativo)	
5. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio nel Regno Unito o esportati da questo paese :	—0,3176 (a) — 0,2187 (b)	+ 0,3176 (a) + 0,2187 (b)	+	—
— raccolti in Germania			0,4244	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,3363	—
— raccolti in Francia			0,0715	—
— raccolti in Danimarca			0,3176	—
— raccolti in Irlanda			0,2609	—
— raccolti nel Regno Unito			—	—
— raccolti in Italia			0,0497	—
6. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Irlanda o esportati da questo paese :	— 0,0449	+ 0,0449	+	—
— raccolti in Germania			0,1296	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,0598	—
— raccolti in Francia			—	0,1502
— raccolti in Danimarca			0,0449	—
— raccolti in Irlanda			—	—
— raccolti nel Regno Unito			—	0,2069
— raccolti in Italia			—	0,1675
7. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Italia o esportati da questo paese :	— 0,2552 (a) — 0,1796 (b)	+ 0,2552 (a) + 0,1796 (b)	+	—
— raccolti in Germania			0,3569	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,2730	—
— raccolti in Francia			0,0208	—
— raccolti in Danimarca			0,2552	—
— raccolti in Irlanda			0,2012	—
— raccolti nel Regno Unito			—	0,0474
— raccolti in Italia			—	—

(a) Per un aiuto o una restituzione all'esportazione prefissata a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e per la messa sotto controllo o esportazione fino al 30 giugno 1978.

(b) Per un aiuto o una restituzione all'esportazione prefissata a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e per la messa sotto controllo o esportazione a partire dal 1° luglio 1978.

REGOLAMENTO (CEE) N. 332/78 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 1978

che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3477/73 (4),

visto il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone ed abroga il regolamento (CEE) n. 1464/73 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1234/77 (6), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73, la Commissione fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone ;

considerando che il prezzo del mercato mondiale è fissato conformemente alle norme generali ed ai criteri di cui al regolamento (CEE) n. 190/78 della Commissione, del 31 gennaio 1978, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 321/78 (8) ;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo del mercato mondiale :

— per le monete mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al comma precedente ;

considerando che dall'applicazione delle predette disposizioni consegue che il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone deve essere fissato secondo quanto indicato nella tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73 è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 febbraio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.
(4) GU n. L 357 del 28. 12. 1973, pag. 6.
(5) GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.
(6) GU n. L 143 del 10. 6. 1977, pag. 9.
(7) GU n. L 27 del 1°. 2. 1978, pag. 24.
(8) GU n. L 46 del 17. 2. 1978, pag. 21.

ALLEGATO

Prezzo del mercato mondiale applicabile a decorrere dal 20 febbraio 1978 per i semi di colza e di ravizzone (ex 12.01 della tariffa doganale comune)

	[UC/100 kg (1)]
Prezzo del mercato mondiale	18,912
Prezzo del mercato mondiale in caso di fissazione anticipata dell'integrazione :	
— per il mese di febbraio 1978	18,912
— per il mese di marzo 1978	18,839
— per il mese di aprile 1978	19,099
— per il mese di maggio 1978	19,099
— per il mese di giugno 1978	19,166
— per il mese di luglio 1978	19,166

(1) I tassi di conversione dell'unità di conto in moneta nazionale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2300/73, sono i seguenti :

1 UC = 3,15665 DM
1 UC = 3,35507 Fl
1 UC = 48,6572 FB/Flux
1 UC = 7,29012 FF
1 UC = 8,56656 Dkr
1 UC = 0,772929 £ (GB)
1 UC = 0,772929 £ (Irl.)
1 UC = 1 292,81 Lit.

REGOLAMENTO (CEE) N. 333/78 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 1978

che fissa le restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77 (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68 la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione ;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2429/72 (4), le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione :

— la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,

— le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai posti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,

— gli obbiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,

— l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,

— l'aspetto economico delle esportazioni previste ;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 876/68, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare

a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi ;

b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione ;

c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi ;

d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità ;

considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 876/68, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 secondo la loro destinazione ;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 876/68 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'ammontare della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane ; che, tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane ;

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1098/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 37/75 (6), la restituzione accordata ai prodotti della sottovoce 04.02 B è uguale alla somma di due elementi, di cui l'uno è destinato a

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.
(5) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 10.
(6) GU n. L 5 del 9. 1. 1975, pag. 7.

tener conto della quantità di prodotti lattiero-caseari, l'altro è destinato a tener conto della quantità di saccarosio aggiunta ; che tuttavia quest'ultimo elemento verrà calcolato soltanto se il saccarosio aggiunto è stato ottenuto da barbabietole o da canna da zucchero prodotti nella Comunità ;

considerando che, per i prodotti della sottovoce 04.02 B II a) o 04.02 B II b) 1 e di un tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %, il primo elemento suddetto è fissato per 100 kg di prodotto intero ; che, per gli altri prodotti della sottovoce 04.02 B, questo elemento è calcolato moltiplicando l'importo base per il tenore di prodotti lattiero-caseari nel prodotto intero ; che tale importo di base è uguale alla restituzione da fissare per 1 chilogrammo di prodotti lattiero-caseari contenuti nel prodotto intero ;

considerando che il secondo elemento è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune nel settore dello zucchero [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77 ;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime :

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente ;

considerando che le condizioni particolari, in materia di pagamento della restituzione per il latte scremato in polvere utilizzato nel paese destinatario a fini di alimentazione degli animali, sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 2054/76 [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1724/77 [3] ;

considerando che il tasso della restituzione per i formaggi è calcolato per prodotti destinati al consumo diretto ; che le croste e gli scarti di formaggi non sono prodotti rispondenti a tale destinazione ; che, per evitare qualsiasi confusione d'intepretazione, è opportuno precisare che tali prodotti, di cui alla voce tariffaria 04.04, non beneficiano di restituzione ;

considerando che l'applicazione di tali norme alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale porta a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Le restituzioni di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi indicati nell'allegato.

2. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso la zona E per i prodotti di cui alle voci 04.01, 04.02, 04.03 e 23.07 della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

---

(1) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

(2) GU n. L 228 del 20. 8. 1976, pag. 17.

(3) GU n. L 189 del 29. 7. 1977, pag. 41.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 17 febbraio 1978 che fissa le restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati come tali

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione UC/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati :		
	ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 % :		
	I. Iogurt, kephir, latte cagliato, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati :		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0110 00	4,61
	b) altri	0120 00	—
	II. altri :		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	1. inferiore o uguale a 4 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale a 1,5 %	0130 10	1,14
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 3 %	0130 22	
	per le esportazioni verso :		
	— i paesi vicini alla Comunità		4,02
	— le altre destinazioni		5,04
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 %	0130 31	
	per le esportazioni verso :		
	— i paesi vicini alla Comunità		5,71
	— le altre destinazioni		7,32
	2. superiore a 4 %	0140 00	
	per le esportazioni verso :		
	— i paesi vicini alla Comunità		6,13
	— le altre destinazioni		8,51
	b) non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	1. inferiore o uguale a 4 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale a 1,5 %	0150 10	1,14
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 3 %	0150 21	4,16
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 %	0150 31	5,02
	2. superiore a 4 %	0160 00	5,41
	ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	ex I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 % :		
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 10 %	0200 05	15,14
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % e inferiore o uguale a 17 %	0200 11	23,56
	(c) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 %	0200 21	35,59
	II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 % :		
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39 %	0300 10	42,47
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 %	0300 20	73,41

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione UC/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.01 *(seguito)*	III. superiore a 45 % :		
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 68 %	0400 11	83,72
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 68 % e inferiore o uguale a 80 %	0400 22	123,24
	(c) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 80 %	0400 30	143,87
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati :		
	A. senza aggiunta di zuccheri :		
	II. latte e crema di latte, in polvere o granulati :		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	1. inferiore o uguale a 1,5 %	0620 00	64,85
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	0720 00	64,85
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	0720 20	76,80
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	0720 30	82,77
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	0720 40	90,67
	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	0820 00	92,66
	4. superiore a 29 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	0920 10	94,62
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	0920 20	106,49
	b) altri, ad esclusione dei prodotti contenenti farina di pesce, olio di pesce, olio di fegato di pesce e carbonato o solfato di ferro, di un tenore in peso di materie grasse :		
	1. inferiore o uguale a 1,5 %	1020 00	64,85
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	1120 10	64,85
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	1120 20	76,80
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	1120 30	82,77
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	1120 40	90,67
	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	1220 00	92,66
	4. superiore a 29 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	1320 10	94,62
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	1320 20	106,49

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione UC/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 *(seguito)*	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati :		
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno, o in recipienti di vetro contenenti 0,5 litri o meno, e aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 % :		
	ex 1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7,4 %	1420 11	14,44
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7,4 %	1420 21	19,39
	2. altri	1520 00	23,00
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	ex 1. inferiore o uguale a 45 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7,4 %	1620 11	14,44
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7,4 % e inferiore o uguale a 8,9 %	1620 21	19,39
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8,9 % e inferiore o uguale a 11 %	1620 30	23,00
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 21 %	1620 40	23,56
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %	1620 50	42,47
	(ff) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 %	1620 60	73,41
	2. superiore a 45 %	1720 00	83,72
	B. con aggiunta di zuccheri :		
	I. latte e crema di latte, in polvere o granulati :		
	ex b) altri, escluso il siero di latte :		
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	2220 00	0,6485 (1) per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 % :		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	2320 10	0,6485 (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	2320 20	0,7680 (1) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	2320 30	0,8277 (1) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	2320 40	0,9067 (1) per kg
	cc) superiore a 27 % :		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	2420 10	0,9266 (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	2420 20	1,0649 (1) per kg

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione UC/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 *(seguito)*	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	2520 00	0,6485 (1) per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 % :		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	2620 10	0,6485 (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	2620 20	0,7680 (1) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	2620 30	0,8277 (1) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	2620 40	0,9067 (1) per kg
	cc) superiore a 27 % :		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	2720 10	0,9266 (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	2720 20	1,0649 (1) per kg
	ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere o granulati :		
	ex a) in scatole metalliche, ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 % :		
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa :		
	(aa) inferiore a 15 % in peso e aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	(11) inferiore o uguale a 3 %	2810 11	— (1) per kg
	(22) superiore a 3 %	2810 12	
	per le esportazioni verso :		
	— i paesi vicini alla Comunità		0,0571 (1) per kg
	— le altre destinazioni		0,0732 (1) per kg
	(bb) uguale o superiore a 15 %, in peso	2810 15	13,96 (2)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2810 20	23,80 (2)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	ex 1. inferiore o uguale a 45 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2910 70	13,96 (2)
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % e inferiore o uguale a 21 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2910 76	23,80 (2)
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 9,5 % e inferiore o uguale a 21 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore a 15 % in peso	2910 80	0,2356 (1) per kg
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %	2910 85	0,4247 (5) per kg
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 %	2910 90	0,7341 (1) per kg
	2. superiore a 45 %	3010 00	0,8372 (1) per kg

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione UC/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.03	Burro :		
	ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore a 85 % o uguale :		
	(I) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 62 % ed inferiore a 78 %	3110 05	120,79
	(II) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 78 % ed inferiore a 80 %	3110 16	151,96
	(III) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 80 % ed inferiore a 82 %	3110 22	155,85
	(IV) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 82 %	3110 32	159,75
	B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	(I) inferiore o uguale a 99,5 %	3210 10	159,75
	(II) superiore a 99,5 %	3210 20	206,90
04.04	Formaggi e latticini (5) :		
	ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere :		
	II. altri	3800 00	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D		60,00
	— la zona E		—
	— il Canadà		53,00
	— il Liechtenstein e la Svizzera		—
	— l'Austria		46,46
	— le altre destinazioni		90,71
	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort	4000 00	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		26,91
	— la zona D		85,80
	— la zona E		34,38
	— il Canadà		46,40
	— le altre destinazioni		74,86
	D. Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere :		
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	a) inferiore o uguale a 36 % ed aventi tenore in materie grasse, in peso, della sostanza secca :		
	ex 1. inferiore o uguale a 48 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca :		
	(aa) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 %	4410 10	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		9,97
	— la zona D		17,97
	— la zona E		17,89
	— il Canadà		16,28
	— la Svizzera		5,30
	— le altre destinazioni		30,63

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione UC/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 *(seguito)*	(bb) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :		
	(11) inferiore a 20 %	4410 20	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		9,97
	— la zona D		17,97
	— la zona E		17,89
	— il Canadà		16,28
	— la Svizzera		5,30
	— le altre destinazioni		30,63
	(22) uguale o superiore a 20 %	4410 30	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		14,73
	— la zona D		26,57
	— la zona E		26,39
	— il Canadà		24,05
	— la Svizzera		7,84
	— le altre destinazioni		45,37
	(cc) uguale o superiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :		
	(11) inferiore a 20 %	4410 40	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		9,97
	— la zona D		17,97
	— la zona E		17,89
	— il Canadà		16,28
	— la Svizzera		5,30
	— le altre destinazioni		30,63
	(22) uguale o superiore a 20 % ed inferiore a 40 %	4410 50	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		14,73
	— la zona D		26,57
	— la zona E		26,39
	— il Canadà		24,05
	— la Svizzera		7,84
	— le altre destinazioni		45,37
	(33) uguale o superiore a 40 %	4410 60	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		21,52
	— la zona D		38,80
	— la zona E		38,46
	— il Canadà		35,13
	— la Svizzera		11,44
	— le altre destinazioni		66,37
	ex 2. superiore a 48 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca :		
	(aa) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 %	4510 10	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		9,97
	— la zona D		17,97
	— la zona E		17,89
	— il Canadà		16,28
	— la Svizzera		5,30
	— le altre destinazioni		30,63

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione UC/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 *(seguito)*	(bb) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 %	4510 20	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		14,73
	— la zona D		26,57
	— la zona E		26,39
	— il Canadà		24,05
	— la Svizzera		7,84
	— le altre destinazioni		45,37
	(cc) uguale o superiore a 43 % ed inferiore a 46 %	4510 30	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		21,52
	— la zona D		38,80
	— la zona E		38,46
	— il Canadà		35,13
	— la Svizzera		11,44
	— le altre destinazioni		66,37
	(dd) uguale o superiore a 46 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :		
	(11) inferiore a 55 %	4510 40	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		21,52
	— la zona D		38,80
	— la zona E		38,46
	— il Canadà		35,13
	— la Svizzera		11,44
	— le altre destinazioni		66,37
	(22) uguale o superiore a 55 %	4510 50	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		25,52
	— la zona D		46,03
	— la zona E		45,64
	— il Canadà		41,81
	— la Svizzera		13,58
	— le altre destinazioni		78,79
	b) superiore a 36 %	4610 00	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		25,52
	— la zona D		46,03
	— la zona E		45,64
	— il Canadà		41,81
	— la Svizzera		13,58
	— le altre destinazioni		78,79
	E. altri :		
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa :		
	ex a) inferiore o uguale a 47 % :		
	(1) Grana, Parmigiano Reggiano	4710 11	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D		116,64
	— la zona E		81,50
	— il Canadà		98,00
	— la Svizzera		91,64
	— le altre destinazioni		116,64

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione UC/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 *(seguito)*	(2) Fiore Sardo, Pecorino	4710 16	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D		125,27
	— la zona E		92,50
	— il Canadà		99,50
	— la Svizzera		100,27
	— le altre destinazioni		125,27
	(3) altri (all'esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte), aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 30 %	4710 22	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D		116,64
	— la zona E		81,50
	— il Canadà		98,00
	— la Svizzera		91,64
	— le altre destinazioni		116,64
	b) superiore a 47 % e inferiore o uguale a 72 % :		
	1. Cheddar :		
	ex bb) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 48 %	4850 00	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		30,07
	— la zona D		59,61
	— la zona E		—
	— il Canadà		33,00
	— la Svizzera		16,00
	— le altre destinazioni		84,50
	ex 5. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :		
	(aa) inferiore a 5 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32 % in peso (all'esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte)	5120 12	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		17,48
	— la zona D		18,93
	— la zona E		—
	— il Canadà		15,40
	— la Svizzera		3,99
	— le altre destinazioni		32,43
	(bb) uguale o superiore a 5 % ed inferiore a 19 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32 % in peso (all'esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte)	5120 16	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		20,09
	— la zona D		21,76
	— la zona E		—
	— il Canadà		33,14
	— la Svizzera		4,40
	— le altre destinazioni		54,54
	(cc) uguale o superiore a 19 % ed inferiore a 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62 % (all'esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte)	5120 22	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		23,95
	— la zona D		25,93
	— la zona E		—
	— il Canadà		39,30
	— la Svizzera		4,73
	— le altre destinazioni		66,12

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione UC/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 *(seguito)*	(dd) uguale o superiore a 39 % :		
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano	5120 31	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D		99,28
	— la zona E		87,00
	— il Canadà		92,50
	— la Svizzera		35,29
	— le altre destinazioni		116,23
	(22) Danbo, Edam, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti, Maribo, Samsø, Tilsit	5120 44	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		37,01
	— la zona D		63,93
	— la zona E		35,60
	— il Canadà		52,90
	— la Svizzera		16,96
	— le altre destinazioni		77,12
	(33) Butterkäse, Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	5120 54	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		34,00
	— la zona D		63,93
	— la zona E		33,10
	— il Canadà		47,35
	— la Svizzera		16,96
	— le altre destinazioni		66,74
	(44) Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, double Gloucester	5120 58	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		30,07
	— la zona D		59,61
	— la zona E		33,11
	— il Canadà		46,70
	— la Svizzera		16,00
	— le altre destinazioni		79,13
	(55) ricotta salata, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 30 %	5120 59	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona E		20,00
	— il Canadà		24,00
	— le altre destinazioni		35,03
	(66) Feta	5120 82	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D		41,54 (4)
	— la zona E		7,15 (4)
	— il Canadà		38,00 (4)
	— la Svizzera		12,00 (4)
	— la Giordania, l'Iraq, l'Iran, i paesi della Penisola Arabica e i paesi rivieraschi del Mediterraneo, esclusa la zona D		76,28 (4)
	— le altre destinazioni		63,42 (4)
	(77) Colby, Monterey	5120 83	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		30,07
	— la zona D		59,61
	— la zona E		—
	— il Canadà		46,70
	— la Svizzera		16,00
	— le altre destinazioni		79,13

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione UC/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 *(seguito)*	(88) altri (all'esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte), aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa :		
	(aaa) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %	5120 87	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D		59,61
	— la Svizzera		15,00
	— la zona E		53,08
	— il Canadà		67,50
	— le altre destinazioni		85,00
	(bbb) superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %	5120 92	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		37,01
	— la zona D		63,93
	— la zona E		35,60
	— il Canadà		52,90
	— la Svizzera		16,96
	— le altre destinazioni		77,12
	ex II. non nominati (all'esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte) :		
	ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20 %, aventi tenore di lattosio inferiore a 5 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca :		
	(1) uguale o superiore a 80 % ed inferiore a 85 %	5310 11	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona E		25,00
	— il Canadà		37,50
	— le altre destinazioni		56,25
	(2) uguale o superiore a 85 % ed inferiore a 95 %	5310 22	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona E		30,00
	— il Canadà		43,50
	— le altre destinazioni		70,59
	(3) uguale o superiore a 95 %	5310 31	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona E		35,00
	— il Canadà		49,00
	— le altre destinazioni		82,26
23.07	Foraggi melassati o zuccherati ; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali :		
	ex B. altri, contenenti isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 21.07 F II, e prodotti lattiero-caseari, esclusi gli alimenti composti speciali (3) :		
	I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio :		
	a) non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 % :		
	(3) aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari, uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %, il cui tenore, in peso, di latte in polvere o granulato (escluso il siero di latte) è :		

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione UC/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
23.07 (seguito)	(aa) inferiore a 30 %	5700 13	—
	(bb) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %	5700 23	20,75
	(cc) uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 %	5700 33	27,24
	(dd) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %	5700 42	33,72
	(ee) uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %	5700 52	40,21
	(ff) uguale o superiore a 70 %	5700 62	46,69
	(4) aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari, uguale o superiore a 75 %, il cui tenore, in peso, di latte in polvere o granulato (escluso il siero di latte) è :		
	(aa) inferiore a 30 %	5800 13	—
	(bb) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %	5800 23	20,75
	(cc) uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 %	5800 32	27,24
	(dd) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %	5800 42	33,72
	(ee) uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %	5800 52	40,21
	(ff) uguale o superiore a 70 % e inferiore a 75 %	5800 62	46,69
	(gg) uguale o superiore a 75 % e inferiore a 80 %	5800 72	49,93
	(hh) uguale o superiore a 80 %	5800 82	53,18
	(II) non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari, il cui tenore, in peso, di latte in polvere o granulato (escluso il siero di latte) è :		
	(a) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %	5900 12	33,72
	(b) uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %	5900 22	40,21
	(c) uguale o superiore a 70 % e inferiore a 80 %	5900 32	46,69
	(d) uguale o superiore a 80 %	5900 42	53,18

(1) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione. L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :
a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto ,
b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68.

(2) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :
a) l'importo espresso per 100 kg ;
b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68.

(3) Sono considerati alimenti composti speciali gli alimenti contenenti del latte scremato in polvere ovvero della farina di pesce o dell'olio di pesce e/o dell'olio di fegato di pesce o del carbonato di ferro e/o del solfato di ferro e/o del solfato di rame.

(4) Tale importo si applica al peso netto, senza tener conto del peso della salamoia.

(5) Non è applicabile alcuna restituzione per le croste e gli scarti di formaggi di cui alla voce 04.04 della tariffa doganale comune. Sono considerati scarti di formaggi i prodotti impropri al consumo umano tali e quali.

NB : — Sono considerati « paesi vicini alla Comunità » in virtù del presente regolamento le destinazioni seguenti : la zona D, Andorra, l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, la Iugoslavia nonché le destinazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 192/75.
— Le zone A, B, C, D ed E sono state delimitate dal regolamento (CEE) n. 1098/68, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 37/75.
— S'intendono per « paesi della Penisola Arabica » ai sensi del presente regolamento, i seguenti paesi situati nella penisola nonché i territori che vi si riallacciano : Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Kuwait, Sultanato d'Oman, Unione degli emirati arabi (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Qaywayn, Fujayrah, Ras al-Kaymah), Repubblica araba dello Yemen (Yemen nord), Repubblica democratica popolare dello Yemen (Yemen sud).

Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle materie grasse non lattiche non deve essere preso in considerazione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 334/78 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 1978

relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani tondi destinato all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi a titolo di aiuto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1158/77 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari (3), in particolare l'articolo 6,

considerando che il 27 luglio 1976, il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di una azione comunitaria, l'equivalente di 576 tonnellate di riso semigreggio, ossia 446 tonnellate di riso lavorato a grani tondi all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1974/1975 ;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio i prodotti possono essere acquistati su tutto il mercato comunitario ;

considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto consegnato Limassol, vale a dire nel momento in cui la merce è effettivamente depositata sulla banchina o su alleggio, quando si utilizza quest'ultimo mezzo ;

considerando che, viste le differenti relazioni monetarie nei differenti Stati membri, il rispetto di tali condizioni non è garantito con l'applicazione dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune poiché gli importi compensativi monetari non sono d'applicazione nel settore del riso ; che è quindi necessario prendere in considerazione le conseguenze della situazione monetaria per le rispettive offerte ;

considerando che la gara deve essere aggiudicata al concorrente che abbia presentato l'offerta migliore ;

considerando che occorre prevedere la prestazione di una cauzione destinata a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara per la fornitura all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi ;

considerando che è opportuno incaricare l'organismo d'intervento italiano dell'esecuzione dell'aggiudicazione di cui trattasi ;

considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presentate al bando di gara, nonché di quelle approvate dall'organismo d'intervento ;

considerando che il comitato monetario sarà consultato e che, vista l'urgenza, è necessario adottare le misure previste secondo le modalità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (5), in particolare l'articolo 3 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È indetto un bando di gara per la fornitura, nel quadro di un'azione comunitaria a titolo di aiuti alimentari, all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi, di 446 tonnellate di riso lavorato a grani tondi.

2. Il bando di gara verrà realizzato in Italia, in una partita. Il prodotto verrà mobilitato sul mercato della Comunità. Il carico sarà effettuato partendo da uno dei porti della Comunità.

3. La gara di cui al paragrafo 1 si riferisce alla fornitura del prodotto consegnato Limassol, vale a dire nel momento in cui la merce è effettivamente depositata sulla banchina o su alleggio, quando si utilizza quest'ultimo mezzo.

4. Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato dall'aggiudicatario in sacchi di iuta nuovi del contenuto di 50 chilogrammi netti.

Peso minimo dei sacchi : 600 g.

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(2) GU n. L 136 del 2. 6. 1977, pag. 13.
(3) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 89.
(4) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(5) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

I sacchi saranno contrassegnati con stampa sull'imballagio esterno nel modo seguente :

« Milled rice — Gift of the European Economic Community to the people of Cyprus ».

Per un eventuale rinsaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti, nuovi e della stessa qualità di quelli contenenti la merce, ma con l'iscrizione seguita da una « R » maiuscola.

Articolo 2

1. La gara di cui all'articolo 1 avrà luogo il 6 marzo 1978.

2. La data limite per la presentazione delle offerte è fissata al 6 marzo 1978, alle ore 12.

3. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del bando di gara è fatta almeno 9 giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

Articolo 3

1. Le offerte devono essere espresse nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara.

2. Ai fini della comparabilità delle offerte, ogni offerta è corretta, all'occorrenza, dell'importo compensativo adesione applicabile, il giorno della data limite per la presentazione delle offerte, all'esportazione dallo Stato membro indicato nell'offerta.

3. I tassi utilizzati per la conversione in unità di conto per le offerte depositate in moneta nazionale sono :

— il tasso centrale nel caso in cui le monete in causa sono mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo di 2,25 % ;

— negli altri casi, la media dei corsi di cambio in contanti constatati durante un periodo che si estende dal mercoledì di una settimana al martedì della settimana seguente e che precede immediatamente la data limite per la presentazione delle offerte.

Articolo 4

È aggiudicatario colui che presenta l'offerta più favorevole.

Tuttavia, se le offerte presentate in risposta al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può annullare la gara.

Articolo 5

1. L'aggiudicatario deve costituire una cauzione di 10 unità di conto per tonnellata, a garanzia dell'effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 1. Detta cauzione è incamerata se le operazioni non vengono effettuate nei termini previsti salvo per quei quantitativi per i quali la mancata esecuzione delle operazioni è dovuta a motivi di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

Articolo 6

1. Il riso lavorato a grani tondi di cui all'articolo 1, in ordine alla fornitura all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi deve corrispondere alle caratteristiche indicate in appresso :

— umidità : 15 %,
— rotture di riso : massimo 5 %,
— grani gessati : massimo 5 %,
— grani striati rossi : massimo 3 %,
— grani vaiolati : massimo 1,5 %,
— grani macchiati : massimo 1 %,
— grani gialli : massimo 0,050 %,
— grani ambrati : massimo 0,20 %.

Se il riso non corrisponde alle caratteristiche di cui sopra, esso è rifiutato.

2. Le offerte di riso lavorato a grani tondi di cui all'articolo 1, per la fornitura all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi debbono essere fatte per le caratteristiche indicate in appresso :

— umidità : 15 %,
— rotture di riso : massimo 5 %,
— grani gessati : massimo 5 %,
— grani striati rossi : massimo 3 %,
— grani vaiolati : massimo 1,5 %,
— grani macchiati : massimo 1 %,
— grani gialli : massimo 0,050 %,
— grani ambrati : massimo 0,20 %.

Articolo 7

1. L'organismo d'intervento italiano è incaricato dell'esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara che è oggetto del presente regolamento.

2. Esso indirizza immediatamente alla Commissione l'elenco nominativo delle ditte partecipanti al bando di gara, specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonché il nome e la ragione sociale dell'aggiudicatario.

3. Quando le formalità doganali di esportazione del prodotto mobilitato sono espletate in uno Stato membro diverso da quello nel quale è indetta la gara, l'organismo d'intervento di tale Stato membro è incaricato delle operazioni relative alla gara, compreso il pagamento all'aggiudicatario.

In tal caso, l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario ne informa immediatamente l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato, fornendogli tutti gli elementi d'informazione necessari.

Inoltre, l'importo dell'offerta accettata, convertito mediante applicazione, della media dei tassi di cambio di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, viene pagato all'aggiudicatario nella moneta dello Stato membro nel quale sono espletate le operazioni di gara.

4. L'organismo d'intervento richiede all'aggiudicatario di fornire le seguenti informazioni :

a) dopo ogni invio, una dichiarazione attestante le quantità imbarcate, la qualità dei prodotti ed il loro imballaggio ;
b) la data di partenza delle navi, la data prevista per l'arrivo a destinazione dei prodotti ;
c) ogni incidente eventualmente verificatosi durante il trasporto dei prodotti.

L'organismo d'intervento trasmette alla Commissione le succitate informazioni.

5. Nel caso in cui l'organismo d'intervento incaricato delle operazioni relative alla gara non è l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario, trasmette, al più presto, a quest'ultimo le informazioni necessarie per lo svincolamento della cauzione.

Articolo 8

Per questa aggiudicazione l'organismo d'intervento è autorizzato a pagare all'aggiudicatario un acconto dell'80 % sul valore delle quantità che figurano nella polizza di carico, su presentazione di una copia di detto documento e mediante la costituzione di una cauzione d'un importo pari a quello dell'accordo.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

REGOLAMENTO (CEE) N. 335/78 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 1978

relativo ad un nuovo bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica del Pakistan a titolo di aiuto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari (3), in particolare l'articolo 6,

considerando che l'8 febbraio 1977 il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di un'azione comunitaria, 25 000 tonnellate di frumento tenero alla Repubblica del Pakistan a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1976/1977 ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, i prodotti possono essere acquistati su tutto il mercato comunitario ;

considerando che la gara indetta nella Comunità in applicazione del regolamento (CEE) n. 110/78 della Commissione, del 20 gennaio 1978, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato al Pakistan a titolo di aiuto (4), non è stata aggiudicata ; che è quindi necessario indire un nuovo bando di gara ;

considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto consegnato nel perimetro della nave nel porto d'imbarco ; che la merce deve essere depositata nel luogo indicato dal paese destinatario o dal suo mandatario ;

considerando che le offerte possono essere presentate da concorrenti stabiliti nei diversi Stati membri della Comunità e avere per oggetto prodotti da mobilitare in tali Stati membri ; che, data la situazione delle monete di tali Stati e per garantire una comparabilità ottimale tra le varie offerte, occorre tener conto dell'incidenza su ciascuna offerta della situazione in cui versa la moneta dello Stato membro nel quale verranno espletate le formalità doganali di esportazione ;

considerando che la gara deve essere aggiudicata al concorrente che abbia presentato l'offerta migliore ;

considerando che risulta necessario precisare, per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell'operazione di cui trattasi nei termini previsti, chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione ;

considerando che occorre prevedere la prestazione di una cauzione destinata a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara ;

considerando che è opportuno incaricare l'organismo d'intervento francese dell'esecuzione dell'aggiudicazione di cui trattasi ;

considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presentate al bando di gara, nonché di quelle approvate dall'organismo d'intervento ;

considerando che il comitato monetario sarà consultato e che, vista l'urgenza, è necessario adottare le misure previste secondo le modalità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (6), in particolare l'articolo 3 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È indetto un bando di gara per la fornitura, nel quadro di un'azione comunitaria a titolo di aiuti alimentari, alla Repubblica del Pakistan di 25 000 tonnellate di frumento tenero.

2. Il bando di gara verrà realizzato in Francia, in una partita. Il prodotto verrà mobilitato sul mercato della Comunità. Il carico sarà effettuato partendo da uno dei porti della Comunità.

(1) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 89.
(4) GU n. L 17 del 21. 1. 1978, pag. 20.
(5) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(6) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

3. Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato alla rinfusa nel perimetro della nave nel porto di imbarco. Tale merce deve essere depositata nel luogo indicato dal paese destinatario o dal suo mandatario mentre la cadenza delle consegne viene fissata dall'aggiudicatario e dal mandatario del paese di destinazione.

Articolo 2

1. La gara di cui all'articolo 1 avrà luogo il 3 marzo 1978.

2. La data limite per la presentazione delle offerte è fissata al 3 marzo 1978 alle ore 12.

3. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del bando di gara è fatta almeno 9 giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

Articolo 3

1. Le offerte devono essere espresse nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara.

2. Le offerte devono recare fra l'altro l'indicazione dello Stato membro nel quale il concorrente decide di espletare, qualora sia dichiarato aggiudicatario, le formalità doganali di esportazione per i prodotti di cui trattasi.

3. Ai fini della comparabilità delle offerte, ogni offerta è corretta all'occorrenza dell'importo compensativo adesione dell'importo compensativo monetario applicabili, il giorno della data limite per la presentazione delle offerte, all'esportazione dallo Stato membro indicato nell'offerta in applicazione del paragrafo 2.

La correzione si effettua

— aumentando le offerte indicanti uno Stato membro a moneta deprezzata o un nuovo Stato membro ;

— diminuendo le offerte indicanti uno Stato membro a moneta apprezzata.

L'importo compensativo monetario è, se del caso, convertito nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara utilizzando :

— nel caso in cui le monete di cui trattasi siano mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo di 2,25 %, il tasso di conversione risultante dal loro tasso centrale,

— negli altri casi la media dei corsi di cambio in contanti fra le monete in causa constatati nello Stato membro in cui è indetta la gara in un periodo compreso tra il mercoledì di una settimana ed il martedì della settimana seguente e immediatamente precedente la data limite per la presentazione delle offerte.

Articolo 4

È dichiarato aggiudicatario il concorrente che presenta l'offerta più favorevole, tenuto conto dell'adattamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

Tuttavia se le offerte al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può annullare il bando di gara.

Articolo 5

Quando l'aggiudicatario non è in grado di consegnare i prodotti in conformità all'articolo 1, paragrafo 3, alla data da determinarsi nel bando di gara, perché le navi destinate al trasporto via mare sono state messe a sua disposizione tardivamente, le spese dovute a tale ritardo sono a carico dell'organismo d'intervento.

Articolo 6

1. Il concorrente deve costituire una cauzione di 5 unità di conto per tonnellata di prodotto.

La cauzione viene svincolata :

— per ogni concorrente la cui offerta non sia stata considerata o accettata ;

— per l'aggiudicatario, dopo esecuzione delle relative operazioni nel termine previsto e dopo presentazione dell'esemplare n. 1 del titolo di esportazione debitamente compilato e vistato dalle autorità competenti dello Stato membro indicato nell'offerta, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 ;

— per l'aggiudicatario, per quanto riguarda i quantitativi per i quali la mancata esecuzione delle operazioni sia dovuta a caso di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

Articolo 7

Il frumento tenero di cui all'articolo 1 deve essere di qualità sana, leale e mercantile e corrispondere almeno alla qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'intervento, non potendo l'umidità essere superiore al 15,5 % ed essendo ammessa una tolleranza massima del 3 % per i grani germinati e dell'1,5 % per le impurità diverse.

Articolo 8

1. L'organsimo d'intervento francese è incaricato dell'esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara che è oggetto del presente regolamento.

2. Esso indirizza immediatamente alla Commissione l'elenco nominativo delle ditte partecipanti al bando di gara, specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonché il nome e la ragione sociale dell'aggiudicatario.

3. Quando le formalità doganali di esportazione del prodotto mobilitato sono espletate in uno Stato membro diverso da quello nel quale è indetta la gara, l'organismo d'intervento di tale Stato membro è incaricato delle operazioni relative alla gara, compreso il pagamento all'aggiudicatario.

In tal caso, l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario ne informa immediatamente l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato, fornendogli tutti gli elementi d'informazione necessari.

Inoltre, l'importo dell'offerta accettata, convertito mediante applicazione della media dei tassi di cambio di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, viene pagato all'aggiudicatario nella moneta dello Stato membro nel quale sono espletate le operazioni di gara.

4. L'organismo d'intervento richiede all'aggiudicatario le seguenti informazioni :

a) dopo ogni spedizione, un attestato comprovante le quantità imbarcate e la qualità del prodotto ;

b) la data di partenza delle navi ;

c) ogni incidente eventualmente verificatosi durante il trasporto dei prodotti.

L'organsimo d'intervento trasmette alla Commissione le succitate informazioni.

5. Nel caso in cui l'organismo d'intervento incaricato delle operazioni relative alla gara non sia l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario, esso trasmette, al più presto, a quest'ultimo le informazioni necessarie per lo svincolamento della cauzione.

Articolo 9

Un certificato di presa a conto è rilasciato all'aggiudicatario che agisce come mandatario della Comunità dal mandatario del paese destinatario al momento della consegna della merce al porto di sbarco o, in mancanza di tale ricevente, dall'organismo d'intervento dello Stato membro sul territorio del quale ha luogo l'imbarco.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

REGOLAMENTO (CEE) N. 336/78 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 1978

relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani lunghi destinato alla Repubblica del Ciad a titolo di aiuto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1158/77 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari (3), in particolare l'articolo 6,

considerando che il 25 marzo 1976 il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di un'azione comunitaria, l'equivalente di 1 500 tonnellate di riso semigreggio, ossia 1 164 tonnellate di riso lavorato a grani lunghi, alla Repubblica del Ciad a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1975/1976 ;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, i prodotti possono essere acquistati su tutto il mercato comunitario ;

considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto consegnato a N'Djamena ;

considerando che, viste le differenti relazioni monetarie nei differenti Stati membri, il rispetto di tali condizioni non è garantito con l'applicazione dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune poiché gli importi compensativi monetari non sono d'applicazione nel settore del riso ; che è quindi necessario prendere in considerazione le conseguenze della situazione monetaria per le rispettive offerte ;

considerando che la gara deve essere aggiudicata al concorrente che abbia presentato l'offerta migliore ;

considerando che risulta necessario precisare, per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell'operazione di cui trattasi nei termini previsti, chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione ;

considerando che occorre prevedere la prestazione di una cauzione destinata a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara per la fornitura alla Repubblica del Ciad ;

considerando che è opportuno incaricare l'organismo d'intervento italiano dell'esecuzione dell'aggiudicazione di cui trattasi ;

considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presentate al bando di gara, nonché di quelle approvate dall'organismo d'intervento ;

considerando che il comitato monetario sarà consultato e che, vista l'urgenza, è necessario adottare le misure previste secondo le modalità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (5), in particolare l'articolo 3 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È indetto un bando di gara per la fornitura, nel quadro di un'azione comunitaria a titolo di aiuti alimentari alla Repubblica del Ciad, di 1 164 tonnellate di riso lavorato a grani lunghi.

2. Il bando di gara verrà realizzato in Italia, in una partita. Il prodotto verrà mobilitato sul mercato della Comunità. Il carico sarà effettuato partendo da uno dei porti della Comunità.

3. La gara di cui al paragrafo 1 si riferisce alla fornitura del prodotto consegnato a N'Djamena.

4. Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato dall'aggiudicatario in sacchi di iuta nuovi del contenuto di 50 chilogrammi netti.

Peso minimo dei sacchi : 600 g.

I sacchi saranno contrassegnati con stampa sull'imballaggio esterno nel modo seguente :

« Riz blanchi / Don de la Communauté économique européenne à la république du Tchad. ».

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(2) GU n. L 136 del 2. 6. 1977, pag. 13.
(3) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 89.
(4) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(5) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

Per un eventuale rinsaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti, nuovi e della stessa qualità di quelli contenenti la merce, ma con l'iscrizione seguita da una « R » maiuscola.

Articolo 2

1. La gara di cui all'articolo 1 avrà luogo il 6 marzo 1978.

2. La data limite per la presentazione delle offerte è fissata al 6 marzo 1978, alle ore 12.

3. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del bando di gara è fatta almeno nove giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

Articolo 3

1. Le offerte devono essere espresse nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara.

2. Ai fini della comparabilità delle offerte, ogni offerta è corretta, all'occorrenza, dell'importo compensativo adesione applicabile, il giorno della data limite per la presentazione delle offerte, all'esportazione dallo Stato membro indicato nell'offerta.

3. I tassi utilizzati per la conversione in unità di conto per le offerte depositate in moneta nazionale sono :

— il tasso centrale nel caso in cui le monete in causa sono mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo di 2,25 % ;

— negli altri casi, la media dei corsi di cambio in contanti constatati durante un periodo che si estende dal mercoledì di una settimana al martedì della settimana seguente e che precede immediatamente la data limite per la presentazione delle offerte.

Articolo 4

È aggiudicatario colui che presenta l'offerta più favorevole.

Tuttavia, se le offerte presentate in risposta al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può annullare la gara.

Articolo 5

1. L'aggiudicatario deve costituire una cauzione di 10 unità di conto per tonnellata, a garanzia dell'effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 1. Detta cauzione è incamerata se le operazioni non vengono effettuate nei termini previsti salvo per quei quantitativi per i quali la mancata esecuzione delle operazioni è dovuta a motivi di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

Articolo 6

1. Il riso lavorato a grani lunghi di cui all'articolo 1, in ordine alla fornitura alla Repubblica del Ciad, deve corrispondere alle caratteristiche indicate in appresso :

— umidità : 15 %,
— rotture di riso : massimo 20 %,
— grani gessati : massimo 5 %,
— grani striati rossi : massimo 3 %,
— grani vaiolati : massimo 1,5 %,
— grani macchiati : massimo 1 %,
— grani gialli : massimo 0,050 %,
— grani ambrati : massimo 0,20 %.

Se il riso non corrisponde alle caratteristiche di cui sopra, esso è rifiutato.

2. Le offerte di riso lavorato a grani lunghi di cui all'articolo 1, per la fornitura alla Repubblica del Ciad, debbono essere fatte per le caratteristiche indicate in appresso :

— umidità : 15 %,
— rotture di riso : massimo 20 %,
— grani gessati : massimo 5 %,
— grani striati rossi : massimo 3 %,
— grani vaiolati : massimo 1,5 %,
— grani macchiati : massimo 1 %,
— grani gialli : massimo 0,050 %,
— grani ambrati : massimo 0,20 %.

Articolo 7

1. L'organismo d'intervento italiano è incaricato dell'esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara che è oggetto del presente regolamento.

2. Esso indirizza immediatamente alla Commissione l'elenco nominativo delle ditte partecipanti al bando di gara, specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonché il nome e la ragione sociale dell'aggiudicatario.

3. Quando le formalità doganali di esportazione del prodotto mobilitato sono espletate in uno Stato membro diverso da quello nel quale è indetta la gara, l'organismo d'intervento di tale Stato membro è incaricato delle operazioni relative alla gara, compreso il pagamento all'aggiudicatario.

In tal caso, l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario ne informa immediatamente l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato, fornendogli tutti gli elementi d'informazione necessari.

Inoltre, l'importo dell'offerta accettata, convertito mediante applicazione della media dei tassi di cambio di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, viene pagato all'aggiudicatario nella moneta dello Stato membro nel quale sono espletate le operazioni di gara.

4. L'organismo d'intervento richiede all'aggiudicatario di fornire le seguenti informazioni :

a) dopo ogni invio, una dichiarazione attestante le quantità imbarcate, la qualità dei prodotti ed il loro imballaggio ;

b) la data di partenza delle navi, la data prevista per l'arrivo a destinazione dei prodotti ;

c) ogni incidente eventualmente verificatosi durante il trasporto dei prodotti.

L'organismo d'intervento trasmette alla Commissione le succitate informazioni.

5. Nel caso in cui l'organismo d'intervento incaricato delle operazioni relative alla gara non sia l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario, esso trasmette al più presto, a quest'ultimo, le informazioni necessarie per lo svincolamento della cauzione.

Articolo 8

Per questa aggiudicazione l'organismo d'intervento è autorizzato a pagare all'aggiudicatario un acconto dell'80 % sul valore delle quantità che figurano nella polizza di carico, su presentazione di una copia di detto documento e mediante la costituzione di una cauzione d'un importo pari a quello dell'accordo.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

REGOLAMENTO (CEE) N. 337/78 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 1978

che modifica il regolamento (CEE) n. 2035/74 relativo alla vendita a prezzo ridotto di carni bovine e conserve detenute dagli organismi d'intervento a determinate istituzioni ed enti di carattere sociale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 2035/74 della Commissione, del 31 luglio 1974 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2333/76 (4), sono state fissate le modalità per la vendita a prezzo ridotto di carni bovine e conserve detenute dagli organismi d'intervento a determinate istituzioni ed enti di carattere sociale ;

considerando che, dato il carattere particolare di tale vendita e data segnatamente la natura degli acquirenti, i cui mezzi materiali non sempre sono comparabili a quelli di cui dispongono gli operatori commerciali, è opportuno concedere la possibilità di presentare domanda d'acquisto agli organismi d'intervento mediante lettera raccomandata ; che le norme relative alla costituzione della cauzione devono essere corrispondentemente modificate ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 2035/74 è inserito il seguente articolo 4 bis :

« *Articolo 4 bis*

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 216/69, le domande d'acquisto possono essere presentate mediante lettera raccomandata. In tal caso, la cauzione deve essere costituita entro 96 ore dall'invio della lettera raccomandata. ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 febbraio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 210 del 1°. 8. 1974, pag. 53.
(4) GU n. L 264 del 28. 9. 1976, pag. 11.

REGOLAMENTO (CEE) N. 338/78 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 1978

che modifica i regolamenti (CEE) n. 2793/76, (CEE) n. 560/77 e (CEE) n. 2633/77 per quanto riguarda talune modalità d'applicazione relative allo smercio sul mercato italiano di carni bovine congelate messe a disposizione dell'organismo d'intervento italiano, nonché i prezzi di dette carni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 25,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72 (4),

visto il regolamento (CEE) n. 2453/76 del Consiglio, del 5 ottobre 1976, relativo al trasferimento all'organismo d'intervento italiano di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento di altri Stati membri (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2584/77 (6), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che, in seguito alla modifica col regolamento (CEE) n. 2584/77 della data prevista dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2453/76, è necessario adeguare l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2793/76 della Commissione, del 18 novembre 1976, relativo alle modalità d'applicazione per lo smercio sul mercato italiano di talune carni bovine congelate messe a disposizione dell'organismo d'intervento italiano in virtù del regolamento (CEE) n. 2453/76 (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2310/77 (8);

considerando che, per facilitare la vendita ai consumatori delle carni in oggetto, occorre permettere di presentare le domande di acquisto anche ai rappresentanti autorizzati di gruppi di consumatori, ad esempio: cooperative di consumatori o loro associazioni, ospedali, scuole, mense, comprese le mense aziendali, case di riposo o di cura ed istituzioni a carattere sociale;

considerando che i prezzi di vendita delle carni bovine trasferite all'organismo d'intervento italiano sono stati fissati col regolamento (CEE) n. 2793/76 della Commissione, del 18 novembre 1976, col regolamento (CEE) n. 560/77 della Commissione del 17 marzo 1977 (9), modificato dal regolamento (CEE) n. 809/77 (10), e col regolamento (CEE) n. 2633/77 della Commissione del 29 novembre 1977 (11);

considerando che queste carni bovine congelate sono destinate al consumo diretto in Italia, in particolare tramite punti di vendita al dettaglio; che, al fine di prevenire pratiche speculative o fraudolenti, sono stati fissati prezzi al dettaglio per ciascuna delle categorie di carni bovine congelate in questione, sulla base dei prezzi di cessione precedentemente fissati dalla Commissione;

considerando che è opportuno mantenere immutato il rapporto che intercorre tra questi prezzi di cessione e i prezzi di vendita al dettaglio, espressi in lire italiane; che è pertanto opportuno adattare i prezzi fissati in un primo tempo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2793/76 la data del 30 novembre 1977 è sostituita dalla data del 30 giugno 1978.

Articolo 2

All'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2793/76, i termini « 5 tonnellate » sono sostituiti dai termini « 10 tonnellate ».

Articolo 3

1. Il testo dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2793/76 è sostituito dal seguente testo:

« 1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 216/69:

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(4) GU n. L 295 del 30. 12. 1972, pag. 1.
(5) GU n. L 279 del 9. 10. 1976, pag. 3.
(6) GU n. L 301 del 25. 11. 1977, pag. 6.
(7) GU n. L 319 del 19. 11. 1976, pag. 24.
(8) GU n. L 269 del 21. 10. 1977, pag. 25.
(9) GU n. L 71 del 18. 3. 1977, pag. 27.
(10) GU n. L 98 del 22. 4. 1977, pag. 10.
(11) GU n. L 306 del 30. 11. 1977, pag. 22.

a) le domande riguardano un quantitativo corrispondente al massimo a 30 tonnellate di carni con osso per acquirente e possono essere presentate con lettera raccomandata oppure essere depositate direttamente presso l'organismo d'intervento italiano. In tal caso, non occorre conferma a mezzo lettera raccomandata ;

b) il deposito di una cauzione non è necessario ;

c) la domanda di acquisto è valida soltanto se presentata da un commerciante autorizzato a vendere carni bovine al minuto o dal rappresentante designato di un gruppo di consumatori e se corredata :

— dell'indicazione precisa del luogo o dei luoghi in cui i prodotti acquistati a norma del presente regolamento saranno messi in vendita al minuto o consumati ;

— di una dichiarazione scritta dell'acquirente con cui egli si impegna a mettere in vendita i prodotti ai fini del loro consumo diretto in Italia o, eventualmente, di una dichiarazione scritta dall'acquirente con cui egli si impegna ad utilizzare i prodotti unicamente a favore del gruppo da lui rappresentato ».

2. All'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2793/76, i termini « commercianti al minuto » sono sostituiti dal termine « acquirenti ».

Articolo 4

1. L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2793/76 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

2. L'allegato del regolamento (CEE) n. 560/77 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

3. L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2633/77 è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Tuttavia, l'articolo 4 è applicabile a decorrere dal 1° febbraio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

ANNEXE I — ANNEX I — ANHANG I — BILAG I — ALLEGATO I — BIJLAGE I

Produits Products Erzeugnisse Produkter Prodotti Produkten	Prix de vente (UC/100 kg) Selling prices (u.a./100 kg) Verkaufspreise (RE/100 kg) Salgspris (RE/100 kg) Prezzi di vendita (UC/100 kg) Verkoopprijzen (RE/100 kg)
— Quartiers avant Forequarters Vorderviertel Forfjerdinger Quarti anteriori Voorvoeten	101,045
— Quartiers arrière Hindquarters Hinterviertel Bagfjerdinger Quarti posteriori Achtervoeten	161,672
— Fileter	211,755
— Udbenede bagfjerdinger uden fileter og mørbrad	182,759
— Striploins and cube rolls	266,231
— Insides, outsides, knuckles and rumps	227,570
— Boned forequarters excluding the cube rolls, plates and flanks, briskets and shins	172,215

ANNEXE II — ANNEX II — ANHANG II — BILAG II — ALLEGATO II — BIJLAGE II

Produits Products Erzeugnisse Produkter Prodotti Produkten	Prix de vente (UC/100 kg) Selling prices (u.a./100 kg) Verkaufspreise (RE/100 kg) Salgspris (RE/100 kg) Prezzi di vendita (UC/100 kg) Verkoopprijzen (RE/100 kg)
— Quartiers avant Forequarters Vorderviertel Forfjerdinger Quarti anteriori Voorvoeten	101,045
— Quartiers arrière Hindquarters Hinterviertel Bagfjerdinger Quarti posteriori Achtervoeten	161,672
— Udbenede bagfjerdinger uden fileter og mørbrad	182,759
— Striploins and cube rolls	266,231
— Insides, outsides, knuckles and rumps	227,570
— Boned forequarters excluding the cube rolls, plates and flanks, briskets and shins	172,215

ANNEXE III — ANHANG III — ALLEGATO III — BILAG III — ANNEX III — BIJLAGE III

Produits Erzeugnisse Prodotti Produkten Products Produkter	Prix de vente (UC/100 kg) Verkaufspreise (RE/100 kg) Prezzi di vendita (UC/100 kg) Verkoopprijzen (RE/100 kg) Selling prices (u.a./100 kg) Salgspris (RE/100 kg)
— Quartiers avant Forequarters Vorderviertel Forfjerdinger Quarti anteriori Voorvoeten	101,045
— Quartiers arrière Hindquarters Hinterviertel Bagfjerdinger Quarti posteriori Achtervoeten	161,672
— Udbenede bagfjerdinger uden fileter og mørbrad	182,759
— Striploins	266,231
— Insides, outsides, knuckles and rumps	227,570
— Boned forequarters excluding the cube rolls, plates and flanks, briskets and shins	172,215

REGOLAMENTO (CEE) N. 339/78 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 1978

relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 79/75 della Commissione, del 14 gennaio 1975 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2770/77 (4), ha indetto una gara mensile per la vendita di carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento; che i quantitativi di carne messi in gara non sono stati aggiudicati per intero;

considerando che è opportuno mettere in vendita alcuni quantitativi di carni disossate conformemente al regolamento (CEE) n. 2630/75 della Commissione, del 16 ottobre 1975, relativo al disossamento delle carni bovine prese in carico dagli organismi d'intervento (5);

considerando che, a seguito dell'evoluzione del mercato e delle scorte d'intervento, occorre adeguare le qualità e i prezzi indicati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2765/76 (6), nonché abrogare il regolamento (CEE) n. 2057/77 (7);

considerando che è opportuno mettere in vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, talune carni bovine disossate, conformemente agli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 216/69 della Commissione, del 4 febbraio 1969, relativo alle modalità di applicazione per lo smaltimento delle carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento (8), introducendo tuttavia alcune disposizioni derogatorie che si rendono necessarie soprattutto in materia di pagamento delle merci;

considerando che, durante le operazioni di ritiro dall'ammasso, possono verificarsi casi di forza maggiore; che è pertanto opportuno dare agli organismi d'intervento la possibilità di prendere in tal caso le misure necessarie;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo al magazzinaggio e ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d'intervento (9), dispone che, per i prodotti detenuti da un organismo d'intervento e immagazzinati fuori del territorio dello Stato membro da cui l'organismo dipende, può essere fissato un prezzo di vendita diverso da quello dei prodotti immagazzinati nel territorio di tale Stato membro; che il regolamento (CEE) n. 1805/77 della Commissione, del 4 agosto 1977, che stabilisce modalità particolari di applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CEE) n. 1055/77, relativo al magazzinaggio e ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d'intervento (10), ha stabilito il metodo da seguire per calcolare i prezzi di vendita di detti prodotti; che, onde evitare confusioni, occorre precisare che i prezzi fissati dal presente regolamento non si applicano tali e quali ai prodotti stessi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 20 febbraio al 3 marzo 1978 l'organismo d'intervento tedesco vende sino a 250 tonnellate, l'organismo d'intervento danese sino a 3 000 tonnellate, l'organismo d'intervento irlandese sino a 3 500 tonnellate e l'organismo d'intervento britannico sino a 500 tonnellate di carni disossate in conformità del regolamento (CEE) n. 2630/75.

2. Le qualità e i prezzi di queste carni sono indicati nell'allegato I.

3. L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2765/76 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

4. Le vendite sono effettuate conformemente agli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 216/69 e alle disposizioni del presente regolamento.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 10 del 15. 1. 1975, pag. 9.
(4) GU n. L 320 del 15. 12. 1977, pag. 16.
(5) GU n. L 268 del 17. 10. 1975, pag. 16.
(6) GU n. L 316 del 16. 11. 1976, pag. 5.
(7) GU n. L 239 del 17. 9. 1977, pag. 12.
(8) GU n. L 28 del 5. 2. 1969, pag. 10.
(9) GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 1.
(10) GU n. L 198 del 5. 8. 1977, pag. 19.

5. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato III.

Articolo 2

In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 216/69, il prezzo viene pagato via via che le merci escono dal deposito, proporzionalmente ai quantitativi ritirati al più tardi il giorno precedente ogni ritiro.

Articolo 3

In deroga all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 216/69, se i quantitativi disponibili presso un organismo d'intervento sono inferiori a quelli per i quali siano state presentate domande d'acquisto il primo giorno del periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dette domande si considerano presentate simultaneamente.

Articolo 4

Se, per causa di forza maggiore, l'acquirente non può rispettare i termini di presa in consegna, l'organismo d'intervento stabilisce le misure che ritiene necessarie in considerazione della circostanza addotta.

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 2057/77 è abrogato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 20 febbraio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

ANNEXE I — ANHANG I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANNEX I — BILAG I

Prix de vente exprimés en unités de compte par tonne (1) — Verkaufspreise, ausgedrückt in RE/Tonne (1) — Prezzi di vendita espressi in unità di conto per tonnellata (1) — Verkoopprijzen, uitgedrukt in rekeneenheden per ton (1) — Selling prices, expressed in units of account per tonne (1) — Salgspriser udtrykt i RE/ton (1)

1. BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	*Ochsen A*
Dünnungen	1 231

2. DANMARK	*Ungtyre* *1. kvalitet*	*Tyre prima* *1. kvalitet*	*Stude* *1. kvalitet*	*Kvier* *1. kvalitet*	*Køer* *1. kvalitet*	*Køer med kalvetænder* *1. kvalitet*
Møbbrad	4 822		4 452		4 400	
Fileter	2 800		2 525		2 325	
Kød af bagfjerdinger (med undtagelse af fileter og mørbrad	2 107		2 000		1 918	
Udbenede forfjerdinger	1 763		1 650		1 600	
Slag og bryst	1 405		1 405		1 305	

3. IRELAND	*Cows*		*Steers 1, 2 and Heifers 2*
Fillets	—		6 550
Striploins	—		3 267
Insides	—	—	2 522
Outsides	—	—	2 490
Knuckles	—	—	2 374
Rumps	—		2 512
Hindquarters (excluding fillets and striploins)	1 600		—
Cube rolls	—		3 051
Forequarters (excluding cube rolls)	—		1 730
Plates and flanks	1 000		1 200
Brisket	—		1 400
Shins and shanks	—		1 640

4. UNITED KINGDOM	*Steers and Heifers*
Fillets	7 229
Striploins	3 399
Topsides	2 674
Silversides	2 510
Thick flanks	2 500
Rumps	2 543
Clod and sticking	1 507
Forerib	1 800
Pony	1 700
Shins and shanks	1 607
Thin flanks	988
Flank (plate)	988
Briskets	1 466

(1) Au cas où les produits sont stockés en dehors de l'État membre, dont relève l'organisme d'intervention détenteur, ces prix sont ajustés conformément aux dispositions du règlement (CEE) nº 1805/77.

(1) Falls die Lagerung der Erzeugnisse außerhalb des für die betreffende Interventionsstelle zuständigen Mitgliedstaats erfolgt, werden diese Preise gemäß den Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr. 1805/77 angepaßt.

(1) Qualora i prodotti siano immagazzinati fuori dello Stato membro da cui dipende l'organismo d'intervento detentore, detti prezzi vengono ritoccati in conformità del disposto del regolamento (CEE) n. 1805/77.

(1) In geval dat de produkten zijn opgeslagen buiten de Lid-Staat waaronder het interventiebureau dat deze produkten onder zich heeft ressorteert, worden deze prijzen aangepast overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1805/77.

(1) In the case of products stored outside the Member State where the intervention agency responsible for them is situated, these prices shall be adjusted in accordance with the provisions of Regulation (EEC) No 1805/77.

(1) I tilfælde hvor varer er oplagrede uden for den medlemsstat, hvor interventionsorganet er hjemmehørende, tilpasses disse priser i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1805/77.

ANNEXE II — ANHANG II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANNEX II — BILAG II

Prix de vente exprimés en unités de compte par tonne (1) — Verkaufspreise, ausgedrückt in RE/Tonne (1) — Prezzi di vendita espressi in unità di conto per tonnellata (1) — Verkoopprijzen, uitgedrukt in rekeneenheden per ton (1) — Selling prices, expressed in units of account per tonne (1) — Salgspriser udtrykt i RE/ton (1)

IRELAND	*Cows*	*Steers 1, 2 and Heifers 2*
Fillets	3 825	—
Plates and flanks	1 000	1 000

(1) Au cas où les produits sont stockés en dehors de l'État membre dont relève l'organisme d'intervention détenteur, ces prix sont ajustés conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1805/77.

(1) Falls die Lagerung der Erzeugnisse außerhalb des für die betreffende Interventionsstelle zuständigen Mitgliedstaats erfolgt, werden diese Preise gemäß den Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr. 1805/77 angepaßt.

(1) Qualora i prodotti siano immagazzinati fuori dello Stato membro da cui dipende l'organismo d'intervento detentore, detti prezzi vengono ritoccati in conformità del disposto del regolamento (CEE) n. 1805/77.

(1) In geval dat de produkten zijn opgeslagen buiten de Lid-Staat waaronder het interventiebureau dat deze produkten onder zich heeft ressorteert, worden deze prijzen aangepast overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1805/77.

(1) In the case of products stored outside the Member State where the intervention agency responsible for them is situated, these prices shall be adjusted in accordance with the provisions of Regulation (EEC) No 1805/77.

(1) I tilfælde hvor varer er oplagrede uden for den medlemsstat, hvor interventionsorganet er hjemmehørende, tilpasses disse priser i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1805/77.

ANNEXE III — ANHANG III — ALLEGATO III — BIJLAGE III — ANNEX III — BILAG III

Adresses des organismes d'intervention — Anschriften der Interventionsstellen — Indirizzi degli organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Addresses of the intervention agencies — Interventionsorganernes adresser

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND :
Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM)
Geschäftsbereich 3 (Fleisch und Fleischerzeugnisse)
Postfach 180107 — Adickesallee 40
D 6000 Frankfurt am Main 18
Tel. (06 11) 55 04 61/55 05 41, Telex : 04 11 156

DANMARK :
Direktoratet for markedsordningerne,
EF-Direktoratet,
Frederiksborggade 18,
1360 København K,
Tfl. (01) 15 41 30, Telex 15 137 DK.

IRELAND :
Department of Agriculture, Agriculture House,
Kildare Street,
Dublin 2,
Tel. (01) 78 90 11, ext. 23 24, Telex 4280 and 5118.

UNITED KINGDOM :
Intervention Board for Agricultural Produce, Fountain House,
2 West Mall, Reading RG1 7QW, Berks.
Telex : 848 302.
Tel. : 07 34 — 58 36 26.

REGOLAMENTO (CEE) N. 340/78 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 1978

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77 [2], in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1436/77 [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 324/78 [4];

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1436/77 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

---

[1] GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.
[2] GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.
[3] GU n. L 161 del 1°. 7. 1977, pag. 9.
[4] GU n. L 46 del 17. 2. 1978, pag. 26.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 17 febbraio 1978 che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido:	
	A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati	24,44
	B. Zuccheri greggi	20,60 [1]

[1] Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle dispozioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1977

relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE

(IV/29.151 — Registratori a video-cassette)

(I testi in lingua tedesca ed olandese sono i soli facenti fede)

(78/156/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962 [1], in particolare gli articoli 3 e 4,

vista la notifica, presentata l'8 dicembre 1975 a norma dell'articolo 4 del citato regolamento n. 17, dalla Philips GmbH di Amburgo e da altre 5 imprese tedesche ed avente per oggetto gli « Accordi riguardanti l'applicazione uniforme di norme tecniche nel settore del sistema VCR »,

vista la decisione della Commissione del 3 giugno 1977 di iniziare la presente procedura,

sentite le imprese interessate ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17 e delle disposizioni del regolamento n. 99/63/CEE del 25 luglio 1963 [2],

visto il parere emesso dal comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti l'8 novembre 1977 a norma dell'articolo 10 del regolamento n. 17,

considerando quanto segue :

[1] GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
[2] GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.

I

I fatti

1. *Imprese partecipanti — Struttura del mercato*

1 Agli accordi notificati partecipavano le seguenti imprese :

a) nei Paesi Bassi :

N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven ;

b) nella Repubblica federale di Germania :

b_1) Blaupunktwerke GmbH, Hildesheim,
b_2) Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH, Monaco,
b_3) Grundig AG, Fürth/Baviera,
b_4) Loewe Opta GmbH, Kronach,
b_5) Norddeutsche Mende Rundfunk KG, Brema,
b_6) Philips GmbH, Amburgo,
b_7) Schwarzwälder Apparate-Bau-Anstalt SABA-Werke, Villingen.

Gli accordi sono stati notificati dalle imprese indicate ai numeri b_1 e da b_3 a b_7.

2 Tutte le citate imprese operano nel settore delle apparecchiature radio-televisive e sono interessate al mercato delle video-cassette e dei registratori a video-cassette che si trova in fase di sviluppo.

3 Si tratta della registrazione magnetica delle immagini (e della riproduzione) su un nastro magnetico, montato in una cassetta, che permette la registrazione di programmi televisivi in bianco e nero nonché a colori con i sistemi PAL e SECAM.

4 Oltre alle citate imprese sono interessati a questo mercato anche altri fabbricanti di apparecchi radio-televisivi, fra cui innanzitutto il gruppo Sony. Per quanto riguarda il mercato europeo, vanno citati fra l'altro anche le seguenti imprese e gruppi di imprese ; AEG-Telefunken, Hitachi, Matsushita, Thorn, Toshiba, Sanyo e Zanussi.

5 Finora soltanto le società Philips et Sony sono riuscite a mettere definitivamente a punto sistemi di video-cassette idonei alla commercializzazione, i quali vengono venduti sul mercato europeo : il sistema VCR (Philips) e il sistema U-MATIC (Sony). Negli ultimi tempi anche la Sanyo Electric Co. of Japan cerca di prendere piede sul mercato europeo con un sistema di video-cassette che è adattato alle norme delle televisioni europee. Da parte sua la ditta AEG-Telefunken sta preparando l'introduzione del sistema di video-dischi TED, che, analogamente al sistema delle video-cassette, consente la riproduzione sullo schermo televisivo di immagini registrate (ma non la registrazione da parte del singolo utente, che è invece possibile con i sistemi a cassetta). Anche Philips è impegnata nello sviluppo di un sistema di video-dischi, chiamato sistema VLP.

6 Philips detiene in Europa nel settore delle video-cassette una posizione di mercato preminente rispetto ai suoi concorrenti. La sua quota di mercato supera notevolmente quella di Sony, che occupa il secondo posto in tale mercato. In base ad una stima, i due gruppi totalizzano oltre il 70 % delle vendite complessive nel mercato comune. Mancano i dati statistici ufficiali sulla produzione e sulle vendite nella Comunità europea, anche perché si tratta di un prodotto relativamente nuovo. Secondo le stime, nel 1974 sono stati venduti nel mercato comune complessivamente 34 500 registratori a video-cassette e nel 1975 complessivamente 41 000 ; nel 1976 è continuata tale tendenza ascendente che ha permesso di realizzare un ulteriore incremento delle vendite.

7 Sia Philips che Sony hanno concesso ad una serie di altre imprese lo sfruttamento dei loro diritti di proprietà industriale nel settore della registrazione e riproduzione magnetica delle immagini per mezzo di nastri magnetici. I sistemi delle due società sono tecnicamente differenti per cui la cassette possono essere usate soltanto con i rispettivi registratori.

2. *Gli accordi notificati*

8 Gli accordi, che sono stati messi in atto dai partecipanti a decorrere dal 16 maggio 1975 e aboliti nel frattempo (punto 20), erano costituiti da un accordo di base chiamato « Accordo riguardante l'applicazione uniforme di norme tecniche nel settore del sistema VCR » e da una cosiddetta « lettera di accompagnamento ».

9 Il preambolo dell'accordo di base, dopo aver menzionato che Philips commercializza registratori a video-cassette e video-cassette costruiti in base al sistema VCR da essa sviluppato, indica che gli altri contraenti hanno anche interesse a vendere tali apparecchi e hanno deciso di utilizzare a tale scopo il sistema VCR sviluppato da Philips. A differenza degli accordi abituali in materia di norme e di tipi, si trattava, in questo caso, per le parti di adottare l'insieme del sistema di una di loro ; cioè quello di Philips.

10 Come risulta inoltre dal preambolo, le parti contraenti hanno interesse a che gli utilizzatori possano registrare ed ascoltare le video-cassette sistema VCR, senza diminuzione della qualità, sugli apparecchi del maggior numero possibile di fabbricanti. Per questo motivo i contraenti, come è detto nel testo, hanno convenuto di applicare norme tecniche uniformi, che garantiscono la intercambiabilità delle video-cassette.

11 La disposizione più importante dell'accordo di base figura al paragrafo 2 che prescrive l'applicazione esclusiva delle norme VCR.

I contraenti si sono impegnati a rispettare, ai fini della fabbricazione e/o commercializzazione di registratori a video-cassette e di video-cassette, le norme tecniche specificate nell'allegato I [paragrafo 2 in collegamento con il paragrafo 1, lettere a) e b), dell'accordo di base]. L'allegato I, composto di 16 pagine nonché di 10 disegni allegati, fornisce la descrizione delle norme tecniche per la fabbricazione di registratori a video-cassette e di video-cassette con il sistema VCR. Eventuali modifiche delle norme tecniche di cui all'allegato I richiedono la preventiva approvazione di tutti i contraenti (paragrafo 3).

12 I contraenti si concedono reciprocamente e gratuitamente una licenza non esclusiva e non trasferibile sui loro diritti di proprietà industriale e sui relativi brevetti e domande di brevetti, rilevanti ai fini dell'intercambiabilità, ma soltanto nella misura in cui la loro utilizzazione è necessaria ai fini dell'intercambiabilità (paragrafo 4).

13 Altri fabbricanti di registratori a video-cassette VCR nonché le società collegate dei contraenti — ivi comprese quelle non tedesche — devono poter aderire all'accordo (paragrafo 5). I contraenti si impegnano a non servirsi del tramite delle loro società collegate per sottrarsi agli impegni assunti (paragrafo 7).

14 Infine è previsto che l'accordo entrerà in vigore con la sua notifica all'Ufficio federale dei cartelli, Berlino, (16 maggio 1975) ed avrà una validità iniziale fino al 31 dicembre 1975. Dopo tale data, l'accordo sarà rinnovato tacitamente di due anni in due anni, salvo denuncia di un contraente sei mesi prima della fine del primo o di ogni successivo periodo contrattuale. In caso di denuncia da parte di un contraente, l'accordo resta in vigore fra i rimanenti contraenti. Ogni contraente può associarsi, entro il termine di tre mesi, alla denuncia presentata da un altro contraente (paragrafo 9, comma 1).

15 In caso di denuncia, il contraente uscente perde i suoi diritti di licenza previsti dal paragrafo 4 sui diritti di proprietà industriale degli altri contraenti. I contraenti che non hanno denunciato l'accordo conservano, per tutta la durata di validità dei diritti di proprietà industriale, i loro diritti di licenza previsti dal paragrafo 4 sui diritti di proprietà industriale e relativi brevetti e domande di brevetti del contraente uscente per i quali il primo deposito (deposito prioritario) è stato effettuato prima della partenza del contraente uscente (paragrafo 9, comma 3).

16 Conformemente alla « lettera di accompagnamento dell'accordo riguardante l'applicazione uniforme di norme tecniche nel settore del sistema VCR », firmata contestualmente, i contraenti hanno convenuto inoltre di far rispettare gli obblighi previsti dal paragrafo 2 (osservanza delle norme VCR) e dal paragrafo 3 (modificazione delle norme salvo previo accordo delle parti) anche alle loro associate non tedesche ai fini della fabbricazione e commercializzazione di registratori a video-cassette e/o video-cassette in altri paesi (lettera di accompagnamento, primo capoverso).

17 Qualora le associate non tedesche assumano gli impegni summenzionati, le licenze previste dal paragrafo 4 vengono accordate anche a loro favore sempreché anche tali società concedano ai contraenti e alle loro associate una licenza sui rispettivi diritti di proprietà industriale (lettera di accompagnamento, secondo capoverso).

3. *Altre circostanze di fatto — Argomenti delle imprese*

18 a) Philips ha stipulato, in qualità di licenziante, con altre imprese europee e extraeuropee, singoli contratti di licenza riguardanti anch'essi lo sfruttamento dei suoi diritti di proprietà industriale per le video-cassette e gli apparecchi a video-cassette del sistema VCR. Questi contratti di licenza non sono stati notificati da Philips alla Commissione e non formano oggetto della presente procedura. Nessuno di tali contratti impone al licenziatario l'obbligo di fabbricare soltanto video-cassette e registratori a video-cassette basati sul sistema VCR.

19 b) Philips fa valere che l'obbligo dei contraenti, previsto dal paragrafo 2 dell'accordo di base (osservanza delle norme VCR), di fabbricare e commercializzare soltanto video-cassette e apparecchi in base al sistema VCR, sarebbe stato giustificato come contropartita per la concessione gratuita della licenza. Il sistema VCR può affermarsi sul mercato soltanto se si impedisce ai licenziatari, durante la validità dei loro impegni, di passare al sistema di un altro concorrente.

Dal punto di vista della concessione gratuita della licenza erano giustificate anche le modalità di denuncia del paragrafo 9, comma 3, dell'accordo di base, secondo cui il contraente che denuncia l'accordo perde tutti i diritti di licenza, mentre gli altri contraenti mantengono i loro diritti di licenza sui diritti di proprietà industriale dell'impresa uscente.

20 c) I rappresentanti della N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, e della Philips GmbH, Amburgo, sono stati informati dai rappresentanti della Commissione in un colloquio del 23 marzo 1976, che sussistevano serie obiezioni giuridiche contro le restrizioni della concorrenza contenute negli accordi. Tali obiezioni sono state confermate in una lettera indirizzata dal direttore competente della direzione generale della concor-

renza il 13 maggio 1976 alla N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken. Dopo la comunicazione degli addebiti del 16 giugno 1977 le imprese partecipanti si sono concertate sulla soppressione degli accordi notificati. Esse hanno quindi informato la Commissione, con lettera del 5 settembre 1977, che, senza riconoscere le obiezioni formulate dalla Commissione in relazione ai fatti e alla loro valutazione giuridica, esse avevano posto fine agli accordi con effetto immediato. Esse hanno chiesto che fosse chiusa la procedura, tenuto conto della cessazione degli accordi, rinunciando all'audizione prevista. Preventivamente erano state informate che non era da escludere una decisione della Commissione in cui si constatava — eventualmente solo per il passato — una violazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE.

II

Applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE

21 Si deve partire dal fatto che, come comunicato dagli interessati con lettera del 5 settembre 1977, gli accordi notificati sono cessati con effetto immediato. Nella fattispecie, considerate in particolare le riserve di carattere giuridico avanzate dagli interessati, occorre chiarire se le restrizioni della concorrenza di cui trattasi fossero conciliabili con l'articolo 85, paragrafo 1.

22 In base all'articolo 85, paragrafo 1, sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra le imprese che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto d'impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune. Ciò vale in particolare per la limitazione o il controllo della produzione, degli sbocchi, dello sviluppo tecnico o degli investimenti [articolo 85, paragrafo 1, lettera b)].

23 L'« Accordo sull'applicazione uniforme di norme tecniche nel settore del sistema VCR » (accordo di base) e la « lettera di accompagnamento » costituivano degli accordi fra imprese ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1.

Questi accordi contenevano delle disposizioni che avevano per oggetto di restringere il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune e questo in un modo poco abituale e relativamente restrittivo :

1. In base al paragrafo 2 dell'accordo di base i contraenti devono rispettare, ai fini della fabbricazione e della commercializzazione di registratori a video-cassette e di video-cassette, le norme tecniche specificate nell'allegato I. Trattandosi di norme per la fabbricazione di apparecchi e di cassette con il sistema VCR, ne consegue l'obbligo per le imprese partecipanti di fabbricare e commercializzare soltanto cassette e apparecchi secondo questo sistema concesso in licenza dalla Philips. Tali imprese non potevano perciò, per tutta la durata dei loro impegni, passare alla fabbricazione o alla commercializzazione di altri sistemi di video-cassette (ad esempio sistema U-MATIC della Sony), né sfruttare contemporaneamente altri sistemi. Ciò costituiva una restrizione della concorrenza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, lettera b), tendente a limitare lo sviluppo tecnico, la produzione e lo smercio di altri sistemi di video-cassette (salvo il sistema VCR).

24 2. Importanza particolare avevano le disposizioni degli accordi relative alla licenza le quali avevano come conseguenza in pratica il raggruppamento orizzontale di accordi di licenza che normalmente sono conclusi bilateralmente.

In base al paragrafo 9, comma 3, dell'accordo di base il contraente che denuncia l'accordo perde con effetto immediato i suoi diritti di licenza sui diritti di proprietà industriale degli altri contraenti, previsti al paragrafo 4. I contraenti che non denunciano l'accordo conservano invece i loro diritti di licenza sui diritti di proprietà industriale dell'impresa uscente. Tale clausola costituiva un'ulteriore restrizione della concorrenza che rafforzava gli effetti della restrizione risultante dal paragrafo 2. In primo luogo diveniva più difficile per un'impresa partecipante denunciare il contratto per passare alla fabbricazione in base ad un altro sistema, perché in tal caso non avrebbe più potuto utilizzare, con effetto immediato, gli investimenti già realizzati ai fini della produzione in base al sistema VCR. In secondo luogo un'impresa che intendesse utilizzare un altro sistema doveva tollerare inoltre che i propri diritti di proprietà industriale (ad esempio brevetti di applicazione e di perfezionamento), che potevano essere utili anche per la fabbricazione in base ad altri sistemi, continuassero ad essere sfruttati gratuitamente dagli altri contraenti.

25 3. Tenuto conto della posizione preminente di mercato della Philips, che è attualmente il licenziante principale, tali restrizioni della concorrenza erano particolarmente sensibili. Una restrizione di fatto della libertà d'azione dei contraenti di Philips che risultava dal regime di scioglimento sarebbe bastata, dati i rapporti di forza esistenti, per scoraggiare i contraenti dal tentativo di passare dal sistema VCR ad un altro sistema.

26 L'accordo era inoltre idoneo a pregiudicare sensibilmente il commercio tra Stati membri. Tutti i contraenti di Philips sono importanti imprese del settore elettronico che dispongono nella maggior parte degli Stati membri di una efficiente organizzazione di vendita. La circostanza che le loro attuali quote di mercato non sono rilevanti rispetto a quella della Philips, non impedisce di supporre l'esistenza di una sensibile restrizione degli scambi. Trattandosi di un prodotto relativamente recente che ha finora raggiunto soltanto una parte delle potenziali categorie di acquirenti, le organizzazioni di vendita dei contraenti rivestono una crescente importanza per il futoro sviluppo delle vendite. Il fatto di avere vincolato tali impresi al sistema VCR lasciava temere notevoli ripercussioni sul commercio tra gli Stati.

III

Applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE

27 In seguito alla richiesta degli interessati di chiudere la procedura, non sussiste più una domanda di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 ; in ogni modo le condizioni di esenzione richieste da tale articolo non erano soddisfatte.

28 1. L'« Accordo riguardante l'applicazione uniforme di norme tecniche nel settore del sistema VCR » (accordo di base) conteneva oltre agli elementi propri di un contratto di licenza, anche elementi di un contratto riguardante l'applicazione uniforme di tipi, ossia la fabbricazione di prodotti basata sull'applicazione uniforme di un insieme di norme tecniche.

29 L'elemento principale delle disposizioni sull'applicazione uniforme dei tipi era costituito dal paragrafo 2 dell'accordo di base (osservanza delle norme VCR). È da valutare positivamente il fatto che questa disposizione rispondeva pienamente al suo scopo principale ossia quello di permettere l'impiego delle video-cassette del sistema VCR negli apparecchi VCR prodotti da altri fabbricanti. Sotto questo aspetto si poteva parlare di un progresso nella fabbricazione dei prodotti, che conduceva, nell'interesse dei consumatori, ad un miglioramento della distribuzione dei prodotti, sotto forma di una maggior facilità di rifornirsi in video-cassette adattate. Ma poiché il rispetto delle norme VCR ha provocato l'esclusione di altri sistemi eventualmente migliori, alcun apprezzabile miglioramento della produzione o della distribuzione dei prodotti è stato, infatti, ottenuto.

30 I consumatori non partecipavano dunque più in misura equa ai vantaggi che ne derivavano, poiché venivano nello stesso tempo privati della possibilità di acquistare video-cassette o registratori a video-cassette di un altro tipo, prodotti da una o diverse imprese partecipanti.

Le imprese partecipanti non erano neppure in grado di offrire agli utilizzatori cassette e apparecchi di un altro sistema, prodotti da imprese terze non aderenti all'accordo. Il paragrafo 2 dell'accordo di base vietava loro infatti perfino di vendere prodotti non corrispondenti alle norme VCR.

31 Alle imprese partecipanti venivano nello stesso tempo imposte delle restrizioni che non erano indispensabili per raggiungere i summenzionati miglioramenti. La possibilità di impiegare le video-cassette del sistema VCR negli apparecchi provenienti da altri fabbricanti sarebbe stata garantita anche se questi ultimi si fossero dovuti impegnare semplicemente a rispettare le norme VCR nella fabbricazione secondo il sistema VCR. Ciò risulta già dal fatto che i contratti di licenza stipulati da Philips separatamente con singoli fabbricanti europei ed extra europei si limitano ad imporre solo questo obbligo meno restrittivo.

32 2. Non è necessario in queste circostanze procedere ad una valutazione, sotto il profilo dell'articolo 85, paragrafo 3, degli elementi dell'accordo di base che configurano un contratto di licenza. D'altronde anche questi elementi contrattuali ostavano ad una dichiarazione di esenzione in base all'articolo 85, paragrafo 3. È vero che l'accordo — come avviene spesso in caso di contratti di licenza — ha probabilmente contribuito a promuovere il progresso tecnico. Inoltre gli sforzi tecnici compiuti congiuntamente dai contraenti lasciavano sperare in ulteriori effetti di razionalizzazione, specie tenuto conto dello scambio di licenze sui brevetti di perfezionamento e di applicazione previsto dal paragrafo 4 dell'accordo di base. Tuttavia la restrizione di fatto

della libertà d'azione delle imprese partecipanti che sarebbe derivata dalla regolamentazione restrittiva dei rapporti in materia di diritti di licenza in caso di denuncia dell'accordo (paragrafo 9, comma 3, dell'accordo di base) non era indispensabile per il conseguimento di questi obiettivi, così che l'articolo 85, paragrafo 3, non sarebbe stato in ogni modo applicabile, anche facendo astrazione dalle conseguenze negative dell'esclusione d'altri sistemi (vedi n. 29 e n. 30),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le disposizioni degli « Accordi riguardanti l'applicazione uniforme di norme tecniche nel settore del sistema VCR » notificati alla Commissione l'8 dicembre 1975, contenute nel paragrafo 2 in collegamento con il paragrafo 1, lettere a) e b), nonché nel paragrafo 9, comma 3, di tali accordi, hanno per il loro periodo di validità (dal maggio 1975 al 5 settembre 1977) costituito delle violazioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Articolo 2

La presente decisione è destinata alle seguenti imprese :

1. Blaupunkt Werke GmbH, Hildesheim, Repubblica federale di Germania,
2. Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH, Monaco, Repubblica federale di Germania,
3. Grundig AG, Fürth (Baviera), Repubblica federale di Germania,
4. Loewe Opta GmbH, Kronach, Repubblica federale di Germania,
5. Norddeutsche Mende Rundfunk KG, Brema, Repubblica federale di Germania,
6. Schwarzwälder Apparate-Bau-Anstalt SABA-Werke, Villingen-Schwenningen, Repubblica federale di Germania,
7. Philips GmbH, Amburgo, Repubblica federale di Germania,
8. N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1977.

Per la Commissione

Raymond VOUEL

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 1978

che autorizza la Repubblica italiana ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi che non soddisfano ai requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio

(78/157/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), modificata da ultimo dalla direttiva 75/444/CEE del Consiglio del 26 giugno 1975 (2), in particolare l'articolo 17,

vista la domanda presentata dalla Repubblica italiana,

considerando che in Italia la produzione di sementi di festuca arundinacea e di trifoglio violetto che soddisfano ai requisiti della direttiva citata, deficitaria nel 1977, non permette di sopperire all'approvvigionamento di questo paese ;

considerando che è impossibile assicurare soddisfacentemente questo approvvigionamento con « sementi certificate », provenienti da altri Stati membri o anche da paesi terzi, conformi a tutte le condizioni stabilite attraverso la direttiva soprammenzionata ;

considerando che è quindi necessario autorizzare la Repubblica italiana, fino al 31 luglio 1978, ad ammettere la commercializzazione di sementi della specie soprammenzionata che appartengono a varietà che non figurano né nel « catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole » né nei cataloghi nazionali delle varietà della Repubblica italiana, oppure di sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti ;

considerando che appare opportuno, inoltre, autorizzare gli altri Stati membri che sono in grado di rifornire la Repubblica italiana con sementi che non soddisfano ai requisiti della direttiva, ad ammetterne la commercializzazione purché esse siano destinate all'Italia ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione son conformi al parere del comitato permanente delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica italiana è autorizzata ad ammettere, fino al 31 luglio 1978, la commercializzazione nel suo territorio di 300 tonnellate al massimo di sementi di festuca arundinacea (Festuca arundinacea Schreb.) e di 800 tonnellate al massimo di sementi di trifoglio violetto (Trifolium pratense L.) della categoria « sementi certificate della prima riproduzione » che appartengono a varietà che non figurano né sul « catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole » né sui suoi cataloghi nazionali delle varietà o della categoria « sementi commerciali ». L'etichetta ufficiale deve portare l'indicazione : « destinate esclusivamente all'Italia ».

Articolo 2

Gli altri Stati membri sono autorizzati ad ammettere nel loro territorio, alle stesse condizioni di cui all'articolo 1, la commercializzazione di un massimo di 300 tonnellate di sementi di festuca arundinacea e di 800 tonnellate di sementi di trifoglio violetto, purché esse siano destinate esclusivamente all'Italia. L'etichetta ufficiale deve portare l'indicazione : « destinate esclusivamente all'Italia ».

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima del 1° dicembre 1978, i quantitativi di sementi commercializzate nel proprio territorio ai sensi della presente decisione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.
(2) GU n. L 196 del 26. 7. 1975, pag. 6.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 1978

che autorizza la Repubblica italiana ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi che non soddisfano ai requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(78/158/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 75/444/CEE del Consiglio (2), in particolare l'articolo 17,

vista la domanda presentata dalla Repubblica italiana,

considerando che, dato che la produzione di sementi di riso che soddisfano ai requisiti della direttiva citata era deficitaria in Italia nel 1977, essa non permette di sopperire all'approvvigionamento di questo paese ;

considerando che è impossibile soddisfare tale fabbisogno con sementi provenienti da altri Stati membri o anche da paesi terzi, conformi a tutte le condizioni stabilite dalla direttiva soprammenzionata ;

considerando che è quindi necessario autorizzare la Repubblica italiana, fino al 30 giugno 1978, ad ammettere la commercializzazione di sementi della specie soprammenzionata di una categoria soggetta a requisiti idonei ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica italiana è autorizzata ad ammettere, fino al 30 giugno 1978, la commercializzazione nel suo territorio di 4 000 tonnellate al massimo di sementi di riso (Oryza sativa L.) delle categorie « sementi certificate di prima riproduzione » oppure « sementi certificate di seconda riproduzione » che non soddisfano alle condizioni dell'allegato II della direttiva 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda la facoltà germinativa minima, purché siano soddisfatti i requisiti seguenti :

a) la facoltà germinativa raggiunge per lo meno il 75 % del seme puro ;

b) l'etichetta ufficiale deve recare le indicazioni seguenti :

— « facoltà germinativa minima 75 % »,
— « destinate esclusivamente all'Italia ».

Articolo 2

La Repubblica italiana comunica alla Commissione, prima del 1° novembre 1978, i quantitativi di sementi commercializzate nel proprio territorio ai sensi della presente decisione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.
(2) GU n. L 196 del 26. 7. 1975, pag. 6.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 1978

che autorizza la Repubblica federale di Germania ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi che non soddisfano ai requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio

(78/159/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere [1], modificata da ultimo dalla direttiva 75/444/CEE del Consiglio del 26 giugno 1975 [2], in particolare l'articolo 17,

vista la domanda presentata dalla Repubblica federale di Germania,

considerando che nella Repubblica federale di Germania la produzione di sementi di trifoglio violetto che soddisfano ai requisiti della direttiva citata, deficitaria nel 1977, non permette di sopperire all'approvvigionamento di questo paese ;

considerando che è impossibile assicurare soddisfacentemente questo approvvigionamento con sementi provenienti da altri Stati membri o anche da paesi terzi, conformi a tutte le condizioni concernenti la varietà ;

considerando che è quindi necessario autorizzare la Repubblica federale di Germania, fino al 31 luglio 1978, ad ammettere la commercializzazione di sementi della specie soprammenzionata che appartengono a varietà che non figurano né nel « catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole » né nei cataloghi nazionali della Repubblica federale di Germania delle varietà ;

considerando che appare opportuno, inoltre, autorizzare gli altri Stati membri, che sono in grado di rifornire la Repubblica federale di Germania con sementi che non soddisfano ai requisiti della direttiva, ad ammetterne la commercializzazione, purché esse siano destinate alla Repubblica federale di Germania ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata ad ammettere, fino al 31 luglio 1978, la commercializzazione sul suo territorio di 300 tonnellate al massimo di sementi di trifoglio violetto (Trifolium pratense L.), della categoria « sementi certificate di prima riproduzione » che appartengono a varietà che non figurano né sul « catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole » né sui suoi cataloghi nazionali delle varietà. L'etichetta ufficiale deve portare l'indicazione : « destinate esclusivamente alla Repubblica federale di Germania ».

Articolo 2

Gli altri Stati membri sono autorizzati ad ammettere nel loro territorio, alle condizioni di cui all'articolo 1, la commercializzazione di un massimo di 300 tonnellate di sementi di trifoglio violetto, purché esse siano destinate esclusivamente alla Repubblica federale di Germania. L'etichetta ufficiale deve portare l'indicazione : « destinate esclusivamente alla Repubblica federale di Germania ».

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima del 31 dicembre 1978, i quantitativi di sementi commercializzate nel proprio territorio ai sensi della presente decisione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

---

[1] GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.
[2] GU n. L 196 del 26. 7. 1975, pag. 6.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 1978

che modifica la decisione 77/783/CEE della Commissione, del 24 novembre 1977, che autorizza la Repubblica italiana ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi che non soddisfano alle condizioni della direttiva 66/402/CEE del Consiglio

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(78/160/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali [1], modificata da ultimo dalla direttiva 75/444/CEE del Consiglio [2], in particolare l'articolo 17,

vista la domanda presentata dalla Repubblica italiana,

considerando che, con decisione 77/783/CEE del 24 novembre 1977 [3], la Commissione aveva autorizzato la Repubblica italiana a commercializzare 8 000 tonnellate di sementi di riso di una categoria soggetta a requisiti ridotti per quanto riguarda il contenuto massimo di grani rossi ;

considerando che in seguito si è verificato che l'approvvigionamento di questo paese non potrebbe essere garantito a meno che, per una parte della quantità di sementi richiesta, siano consentite alcune deroghe per quanto riguarda il livello dei requisiti relativi alla facoltà germinativa ;

considerando che è quindi necessario modificare la decisione succitata ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. All'articolo 1 della decisione 77/783/CEE della Commissione del 24 novembre 1977, la cifra 8 000 è sostituita dalla cifra 4 000.

2. Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1 bis :

« *Articolo 1 bis*

La Repubblica italiana è autorizzata ad ammettere, fino al 30 giugno 1978, la commercializzazione nel suo territorio di 4 000 tonnellate al massimo di sementi di riso (Oryza sativa L.) della categoria "sementi certificate dalla seconda riproduzione" che non soddisfano alle condizioni dell'allegato II della direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, per quanto riguarda il contenuto massimo di grani rossi e per quanto riguarda la facoltà germinativa, purché siano soddisfatti i requisiti seguenti :

a) il contenuto massimo di grani rossi per 500 grammi non deve superare 10 ;

b) la facoltà germinativa raggiunge per lo meno 75 % del seme puro ;

c) l'etichetta ufficiale deve recare le indicazioni seguenti :

— "contenuto massimo in grani rossi : 10 per 500 grammi" ;

— "facoltà germinativa minima 75 %" ;

— "destinate esclusivamente all'Italia" ».

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

---

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.
(2) GU n. L 196 del 26. 7. 1975, pag. 6.
(3) GU n. L 327 del 20. 12. 1977, pag. 39.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 1978

che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario i giocattoli di legno ed altri (eccetto i motori e i meccanismi di animazione per giocattoli e modelli ridotti ed i loro pezzi staccati) delle sottovoci 97.03 A e ex B della tariffa doganale comune, originari del Giappone e messi in libera pratica negli altri Stati membri

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(78/161/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

visto il ricorso all'articolo 115, primo comma, del trattato, che il governo francese ha presentato alla Commissione con telex della sua rappresentanza permanente presso le Comunità europee, in data 10 gennaio 1978, al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario i giocattoli di legno ed altri (eccetto i motori e i meccanismi di animazione per giocattoli e modelli ridotti ed i loro pezzi staccati) delle sottovoci 97.03 A e ex B della tariffa doganale comune, originari del Giappone e messi in libera pratica negli altri Stati membri,

considerando che dai dati del ricorso risulta che in Francia l'importazione dei prodotti in questione originari del Giappone è limitata ad un contingente contrattuale ;

considerando che le disparità nelle misure di politica commerciale applicate per tali prodotti nei confronti del Giappone dalla Francia, da un lato, e dagli altri Stati membri, dall'altro, provocano delle deviazioni di traffico ;

considerando che tali deviazioni di traffico ostacolano l'esecuzione delle misure di politica commerciale summenzionate attualmente adottate dalla Francia nei confronti del Giappone, soprattutto per proteggere l'industria interessata la cui ristrutturazione è in corso ;

considerando che non è possibile al momento attuale applicare i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ;

considerando che è opportuno autorizzare, per un periodo limitato, l'applicazione di misure di protezione ai sensi dell'articolo 115, primo comma, nelle condizioni che sono definite dalla decisione della Commissione del 12 maggio 1971 [1], in particolare all'articolo 1 ;

considerando che, per quanto concerne detti prodotti, potrebbe essere adottato un regime d'importazione uniforme nel quadro di una politica commerciale comune nei confronti del Giappone e che la validità di queste misure dovrebbe essere limitata all'applicazione di un tale regime,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario le importazioni di giocattoli di legno ed altri (eccetto i motori e i meccanismi di animazione per giocattoli e modelli ridotti ed i loro pezzi staccati), delle sottovoci 97.03 A e ex B della tariffa doganale comune, originari del Giappone e messi in libera pratica negli altri Stati membri, per le quali delle domande di titoli d'importazione introdotte dopo il 1° gennaio 1978 sono, alla data della presente decisione, in istanza presso le autorità francesi.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Wilhelm HAFERKAMP

---

[1] GU n. L 121 del 3. 6. 1971, pag. 26.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 1978

che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario gli impermeabili per uomo e per donna, delle voci ex 61.01 e ex 61.02 della tariffa doganale comune, originari di Hong Kong e messi in libera pratica negli altri Stati membri

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(78/162/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

visto il ricorso all'articolo 115, primo comma, del trattato, che il governo francese ha presentato alla Commissione con telescritto della sua rappresentanza permanente presso le Comunità europee, in data 5 gennaio 1978, al fine di essere autorizzato ad applicare misure di protezione all'importazione di impermeabili per uomo e per donna, delle voci ex 61.01 e ex 61.02 della tariffa doganale comune, originari di Hong Kong e messi in libera pratica negli altri Stati membri,

considerando che l'importazione nella Comunità dei prodotti in questione, originari di Hong Kong, è disciplinata da un accordo negoziato tra la Comunità e questo paese ;

considerando che, nel quadro di questo regime, Hong Kong si è impegnato a prendere ogni disposizione necessaria per limitare le sue esportazioni nella Comunità di alcuni prodotti tessili, tra l'altro dei prodotti in questione, sino a concorrenza di taluni massimali ripartiti fra gli Stati membri ;

considerando che esistono gravi difficoltà economiche per i produttori di impermeabili, che si manifestano con un progressivo calo della produzione e che provocano una contrazione del numero di occupati nel settore ;

considerando che la realizzazione delle importazioni che hanno motivato il ricorso è suscettibile di compromettere il raggiungimento degli obbiettivi perseguiti dall'accordo summenzionato ;

considerando che, al momento attuale, non è possibile applicare i metodi con cui gli altri Stati membri potrebbero apportare la necessaria cooperazione ;

considerando che è opportuno autorizzare, per un periodo limitato, l'applicazione di misure di protezione ai sensi dell'articolo 115, primo comma, alle condizioni definite dalla decisione della Commissione, del 12 maggio 1971 [1], in particolare all'articolo 1,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario le importazioni di impermeabili per uomo e per donna, delle voci ex 61.01 e ex 61.02 della tariffa doganale comune, originari di Hong Kong e messi in libera pratica negli altri Stati membri, per le quali delle domande di titoli di importazione introdotte dopo il 1° gennaio 1978 sono, alla data della presente decisione, in istanza presso le autorità francesi.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Wilhelm HAFERKAMP

---

[1] GU n. L 121 del 3. 6. 1971, pag. 26.

EURONORM

La Commissione delle Comunità europee (CECA) ha pubblicato le nuove EURONORM seguenti in lingua tedesca, inglese, francese, italiana e olandese. Le EURONORM disponibili in lingua inglese portano un asterisco.

Prezzi validi dal 1° luglio 1976.

			Lit
Circolare d'informazione n. 1		Campioni-tipo per le analisi chimiche dei prodotti siderurgici, 2ª edizione (1974)	2 200
	EURONORM 20-74	Definizioni e classificazione dei tipi di acciai, 2ª edizione	1 300
	EURONORM 27-74	Designazione convenzionale degli acciai, 3ª edizione	1 800
(*)	EURONORM 92-75	Piatti per molle a balestra laminati a caldo	900
	EURONORM 94-73	Acciai per cuscinetti a rotolamento — Prescrizioni di qualità	1 800
(*)	EURONORM 107-75	Nastri e lamiere sottili magnetici a grani orientati	3 400
(*)	EURONORM 117-75	Taratura dei blocchetti di riferimento da utilizzare per le macchine di prova di durezza Rockwell (Scale B, C, N e T)	2 550
	EURONORM 118-75	Metodi di determinazione delle caratteristiche magnetiche delle lamiere magnetiche mediante l'apparecchio Epstein da 25 cm	2 550
	EURONORM 119-74	Acciai per ricalcatura ed estrusione a freddo — Fascicoli da 1 a 5 — Prescrizioni di qualità	6 600
(*)	EURONORM 122-75	Verifica delle macchine di prova di durezza Rockwell (Scale B, C, N e T)	2 550
(*)	EURONORM 123-75	Prove a temperatura elevata — Prova di scorrimento dell'acciaio	1'700

Si fornisce qui l'elenco delle EURONORM sinora apparse :

	EURONORM 1-55	Ghise e ferroleghe	2 000
	EURONORM 2-57	Prova di trazione per l'acciaio	1 300
	EURONORM 3-55	Prova di durezza Brinell per l'acciaio	900
	EURONORM 4-55	Prova di durezza Rockwell per l'acciaio Scala B e Scala C	900
	EURONORM 5-55	Prova di durezza Vickers per l'acciaio	900
	EURONORM 6-55	Prova di piegamento per l'acciaio	900
	EURONORM 7-55	Prova di resilienza Charpy per l'acciaio	900
	EURONORM 8-55	Valori di conversione approssimativi della durezza e della resistenza a trazione dell'acciaio	900
	EURONORM 9-55	Valori di conversione approssimativi degli allungamenti dopo rottura dell'acciaio	900
	EURONORM 10-55	Valori di conversione approssimativi delle resilienze dell'acciaio	900
	EURONORM 11-55	Prova di trazione su lamiere sottili o nastri di acciaio aventi spessore da mm 0,5 incluso a mm 3,0 escluso	1 100
	EURONORM 12-55	Prova di piegamento delle lamiere e nastri d'acciaio di uno spessore inferiore a mm 3	900
	EURONORM 13-55	Prova di piegamento alternato delle lamiere e nastri d'acciaio di spessore inferiore a mm 3	900
	EURONORM 14-67	Prova di imbutitura a provette bloccate	900
	EURONORM 15-70	Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura — Esame della superficie	900
	EURONORM 16-70	Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura — Tipi e qualità	1 100
	EURONORM 17-70	Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura — Dimensioni e tolleranze	2 400
	EURONORM 18-57	Prelevamento e preparazione dei saggi, delle provette e dei campioni	900
	EURONORM 19-57	Travi IPE — Travi ad ali parallele	900
	EURONORM 21-62	Condizioni tecniche generali di fornitura per i prodotti di acciaio	900
	EURONORM 22-70	Determinazione o verifica del carico unitario di snervamento dell'acciaio ad alta temperatura	1 100
	EURONORM 23-71	Prova di temprabilità dell'acciaio mediante tempra ad una estremità — Prova Jominy	2 000
	EURONORM 24-62	Travi normali e profilati ad U normali — Tolleranze di laminazione	900
	EURONORM 25-72	Acciai di uso generale da costruzione	2 750
	EURONORM 26-63	Prove convenzionali di durezza Rockwell per lamierini e nastri sottili di acciaio	900
	EURONORM 28-69	Lamiere e nastri di acciaio non legato per caldaie e recipienti a pressione — Tipi e qualità	1 800

EURONORM	29-69	Lamiere di acciaio a caldo di spessore uguale o maggiore di 3 mm — Tolleranze dimensionali, di forma e sulla massa	1 300
EURONORM	30-69	Semilavorati per fucinatura di acciai da costruzione di uso generale — Tipi e qualità	1 450
EURONORM	31-69	Semilavorati per fucinatura — Tolleranze sulle dimensioni, sulla forma e sulla massa	900
EURONORM	32-66	Lamiere sottili in acciaio dolce non legato per imbutitura o piegamento a freddo — Norma di qualità	1 650
EURONORM	33-70	Lamiere e nastri larghi di spessore minore di 3 mm di acciaio non legato a basso tenore di carbonio per imbutitura o piegamento a freddo — Tolleranze dimensionali e di forma	1 100
EURONORM	34-62	Travi ad ali larghe, parallele — Tolleranze di laminazione	900
EURONORM	35-62	Barre e ferri mercantili di uso generale — Tolleranze di laminazione	900
EURONORM	36-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio totale negli acciai e nelle ghise — Metodo gravimetrico mediante combustione in corrente di ossigeno	900
EURONORM	37-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio totale negli acciai e nelle ghise — Metodo gas-volumetrico mediante combustione in corrente di ossigeno	1 100
EURONORM	38-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio di tempra e della grafite negli acciai e nelle ghise — Metodi gravimetrico e gas-volumetrico mediante combustione in corrente di ossigeno	900
EURONORM	39-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese negli acciai e nelle ghise — Metodo per titolazione dopo ossidazione con persolfato	900
EURONORM	40-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del silicio totale negli acciai e nelle ghise — Metodo gravimetrico	900
EURONORM	41-65	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del fosforo negli acciai e nelle ghise — Metodo alcalimetrico	900
EURONORM	42-66	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dello zolfo negli acciai e nelle ghise — Metodo mediante combustione in corrente di ossigeno	1 100
EURONORM	43-72	Lamiere e nastri di acciai legati per caldaie e recipienti a pressione — Tipi e qualità	1 650
EURONORM	44-63	Travi IPE laminate a caldo — Tolleranze di laminazione	900
EURONORM	45-63	Prova di rottura a flessione per urto su provetta a due appoggi con intaglio a V	900
EURONORM	46-68	Nastri a caldo di acciai non legati a basso tenore di carbonio — Norma di qualità — Prescrizioni generali	1 650
EURONORM	47-68	Nastri a caldo di acciai da costruzione di uso generale — Norma di qualità	1 650
EURONORM	48-65	Nastri laminati a caldo in acciai non legati — Tolleranze sulle dimensioni, forma e peso	900
EURONORM	49-72	Misura della ruvidità dei prodotti sottili di acciaio laminati a freddo e non rivestiti	900
EURONORM	50-72	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dell'azoto negli acciai — Metodo spettrofotometrico	1 300
EURONORM	51-70	Nastri larghi laminati a caldo di larghezza uguale o maggiore di 600 mm — Tolleranze dimensionali, di forma e sulla massa	900
EURONORM	52-67	Vocabolario dei trattamenti termici	12 200
EURONORM	53-62	Travi ad ali larghe parallele	900
EURONORM	54-63	Piccoli ferri ad U laminati a caldo	900
EURONORM	55-63	Ferri a T ad ali uguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo	900
EURONORM	56-65	Angolari ad ali uguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo	900
EURONORM	57-65	Angolari ad ali ineguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo	900
EURONORM	58-64	Piatti di uso generale laminati a caldo	900
EURONORM	59-64	Quadri di uso generale laminati a caldo	900
EURONORM	60-65	Tondi di uso generale laminati a caldo	900
EURONORM	61-71	Barre esagonali laminate a caldo	900
EURONORM	65-67	Tondi per bulloni e ribattini laminati a caldo	900
EURONORM	66-67	Semitondi e semitondi appiattiti laminati a caldo	900
EURONORM	67-69	Barre piatte con bulbo laminate a caldo	900
EURONORM	70-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese negli acciai e nelle ghise — Metodo fotometrico	900
EURONORM	71-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese negli acciai e nelle ghise — Metodo elettrometrico	900
EURONORM	72-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dell'alluminio negli acciai — Metodo gravimetrico	900

EURONORM 74-72	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del rame negli acciai e nelle ghise — Metodo fotometrico	900
EURONORM 76-66	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del silicio negli acciai e nelle ghise — Metodo spettrofotometrico	900
EURONORM 77-63	Banda nera e banda stagnata in fogli — Norma di qualità	1 450
EURONORM 78-63	Banda nera e banda stagnata in fogli — Tolleranze sulle dimensioni	900
EURONORM 79-69	Definizioni e classificazione dei prodotti siderurgici per forme e dimensioni	1 300
EURONORM 80-69	Acciai per cemento armato non precompresso — Prescrizioni di qualità	1 650
EURONORM 81-69	Tondi per c.a. lisci laminati a caldo — Dimensioni, masse, tolleranze	900
EURONORM 83-70	Acciai da bonifica — Prescrizioni di qualità	4 000
EURONORM 84-70	Acciai da cementazione — Prescrizioni di qualità	3 300
EURONORM 85-70	Acciai da nitrurazione — Prescrizioni di qualità	1 450
EURONORM 86-70	Acciai per tempra ad induzione od al cannello — Prescrizioni di qualità	2 550
EURONORM 87-70	Acciai per lavorazioni meccaniche ad alta velocità (Acciai « automatici ») — Prescrizioni di qualità (Fascicoli da 1 a 4)	3 300
EURONORM 88-71	Acciai inossidabili — Prescrizioni di qualità	2 750
EURONORM 89-71	Acciai legati per molle formate a caldo e trattate — Prescrizioni di qualità	1 650
EURONORM 90-71	Acciai per valvole di scarico di motori a combustione interna — Prescrizioni di qualità	1 300
EURONORM 91-70	Larghi piatti laminati a caldo — Tolleranze dimensionali, di forma e sulla massa	900
EURONORM 93-71	Barre tonde, quadrate, piatte ed esagonali laminate a caldo — Tolleranze di laminazione	900
EURONORM 98-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese nei ferro-manganese — Metodo elettrometrico	900
EURONORM 100-72	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del cromo negli acciai e nelle ghise — Metodo fotometrico	900
EURONORM 103-71	Determinazione micrografica della grossezza del grano ferritico o austenitico degli acciai	4 750
EURONORM 104-70	Determinazione della profondità di decarburazione degli acciai da costruzione non legati e debolmente legati	900
EURONORM 105-71	Determinazione e verifica della profondità convenzionale di cementazione	900
EURONORM 106-71	Nastri e lamiere sottili magnetiche a grani non orientati laminati a freddo e a caldo	2 550
EURONORM 108-72	Vergella tonda di acciaio per bulloneria — Stampa a freddo — Dimensioni e tolleranze	900
EURONORM 109-72	Prove convenzionali di durezza Rockwell — Scale Rockwell N e T — Scale Rockwell B' e 30 T' per prodotti sottili	1 650
EURONORM 113-72	Acciai da costruzione saldabili di qualità speciale (Fascicoli da 1 a 3)	3 300
EURONORM 114-72	Determinazione della resistenza alla corrosione intercristallina degli acciai inossidabili austenitici — Prove di corrosione in ambiente di acido solforico e solfato di rame (Prova detta di Monypenny-Strauss)	900
EURONORM 116-72	Determinazione della profondità convenzionale di tempra dopo riscaldo superficiale	900
EURONORM 120-72	Lamiere e nastri per bombole saldate di acciaio	900
EURONORM 121-72	Determinazione della resistenza all'attacco intercristallino degli acciai inossidabili austenitici — Prova di corrosione in ambiente nitrico mediante misura della perdita di massa (prova detta di Huey)	900

Nei paesi membri, le EURONORM si possono acquistare presso gli Istituti nazionali di unificazione e precisamente :

Nella Repubblica federale di Germania :	Beuth-Vertrieb GmbH Burggrafenstraße 4-7, 1 Berlin 30
Nel Belgio e nel Lussemburgo :	Institut belge de normalisation — IBN — 1040 Bruxelles, 29, avenue de la Brabançonne
In Francia :	Association française de normalisation — AFNOR — Tour Europe, Cedex 7, 92 080 Paris — La Défense
In Italia :	Ente nazionale italiano di unificazione — UNI — Piazza A. Diaz, 2 — Milano
Nei Paesi Bassi :	Nederlands Normalisatie-Instituut — NNI — Rijswijk (ZH), Polakweg 5
Nel Regno Unito :	British Standards Institution— BSI — 2, Park Street London, W1A 2BS

Gli interessati dei paesi terzi sono pregati di rivolgersi all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Casella 1003 — Lussemburgo 1.